




REGIONE LIGURIA

LA RETE DEI CARBURANTI STRADALE E AUTOSTRADALE IN LIGURIA

Osservatorio Regionale Carburanti



Opuscolo 2025
Dati anno
2024

L'opuscolo, arrivato al suo diciassettesimo anno di pubblicazione, contiene i dati relativi alla rete di distribuzione carburanti stradale e autostradale della Regione Liguria, con riferimento **all'anno 2024**.

In ottemperanza a quanto disposto dagli articoli 124 e 125 della legge regionale n. 1 del 2.1.2007 "Testo Unico in materia di commercio" si è proceduto al **rilevamento** annuale degli **impianti di distribuzione di carburanti** situati nel territorio ligure con il coinvolgimento e la preziosa collaborazione di tutti i soggetti interessati, in particolare referenti comunali e titolari di impianti ad uso privato, che hanno proceduto all'inserimento delle informazioni necessarie **interamente on line** sul portale presente sul sito di Regione Liguria.

L'opuscolo analizza la situazione degli impianti presenti sul territorio della nostra Regione fotografandone lo stato **al 31/12/2024** e prende in considerazione vari aspetti che vanno dalla titolarità, all'andamento e all'erogato. Tutti i dati analizzati sono stati presentati anche in forma grafica al fine di visualizzare in modo rapido ed efficace le statistiche elaborate dagli uffici.

Il capitolo 6 contiene tutte le disposizioni regionali in materia di distribuzione carburanti, prime fra tutte, quelle contenute nel Testo Unico sul Commercio (l.r. n. 1/2007), ed è stato aggiornato con le ultime modifiche alla DGR n. 799/2010 apportate con DGR n. 48 del 18.1.2024.

Il presente opuscolo viene esclusivamente pubblicato online dal 2020 ed è reperibile sul sito istituzionale di Regione Liguria attraverso il sotto riportato QR code.

Ringrazio i miei uffici e i soggetti pubblici e privati operanti nel settore (i Comuni Liguri, l'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, le Compagnie Petrolifere e UNEM - Unione Energie per la Mobilità e i titolari delle concessioni e delle autorizzazioni, Servizi Fondo Bombole Metano) per l'importante collaborazione fornita ai fini della predisposizione della presente pubblicazione.



ALESSIO PIANA
Consigliere regionale incaricato a supporto del
Presidente per le attività in materia di
Sviluppo economico, Industria, Blue economy,
Porti e Logistica, Commercio, Artigianato,
Ricerca e Innovazione Tecnologica,
Programmazione FESR e Cooperazione Territoriale
Europea, Caccia e Pesca Sportiva



CREDITI

Consigliere regionale incaricato a supporto del Presidente per le attività in materia di Sviluppo economico, Industria, Blue economy, Porti e Logistica, Commercio, Artigianato, Ricerca e Innovazione tecnologica, Programmazione FESR e Cooperazione Territoriale Europea, Caccia e Pesca Sportiva

Alessio Piana

Direzione Generale di Area Sviluppo Economico

Direttore: Dott.ssa **Gabriella Drago**

Settore Commercio

Dirigente: Dott.ssa **Serenella Milia**

Responsabile Osservatorio: Dott.ssa **Ilaria Masia**

Impianti autostradali: Dott.ssa **Alessandra D'Amora**

Raccolta ed elaborazione dati: Sig.ra **Carla Castellino**

Liguria Ricerche Spa

Supporto alla raccolta, elaborazione dati e aspetti informatici

Dott. ssa **Elena Salvetti**

Liguria Digitale Spa

Refactoring applicativo

Ing. **Antonio Assante**

Ing. **Andrea Sartori**

Dott.ssa **Giulia Slavic**

Dott. **Enrico Notamo**

Grafica

Dott.ssa **Simona Franci**

Tutte le fotografie pubblicate sono state gentilmente fornite da **Automobile Club Genova** che si ringrazia per la cortese collaborazione

INDICE

1 Dati globali

- 1.1 Rete impianti
- 1.2 Erogato
- 1.3 Andamento

2 Rete impianti non autostradali

- 2.1 Rete impianti
- 2.2 Erogato
- 2.3 Andamento
- 2.4 Servizi

3 Rete impianti autostradali

- 3.1 Rete impianti
- 3.2 Erogato
- 3.3 Andamento
- 3.4 Servizi

4 Impianti ad uso privato

- 4.1 Rete impianti
- 4.2 Erogato
- 4.3 Titolari

5 Territorio, popolazione e veicoli

- 5.1 Territorio ligure
- 5.2 Popolazione
- 5.3 Veicoli

6 Normativa carburanti

- 6.1 L.R. n. 1/2007
- 6.2 DCR n. 23/2018-A
- 6.3 DCR n. 23/2018-B
- 6.4 DGR n. 799/2010 - DGR n. 48/2024
- 6.5 DGR n. 408/2011




1937 Circuito della Superba (da Boccadasse a San Giuliano)



1.1 RETE IMPIANTI

1.1.1a IMPIANTI ESISTENTI NELLA REGIONE NELLA REGIONE PER GENERE AL 31/12/2024

La rete globale degli impianti nella Regione Liguria comprende tutti gli impianti così suddivisi:



Gli impianti **Autostradali** (situati sulle autostrade e sui raccordi autostradali) sono 31 e risultano tutti attivi.

Gli impianti **Non Autostradali** sono 494 e sono suddivisi per sotto-genere in:

- Stradali,
- Marini (natanti e motopesca).



Gli impianti **Stradali** sono a loro volta suddivisi tra:

- impianti a marchio,
- pompe bianche.

Gli impianti **Privati**, sono ubicati all'interno di stabilimenti o cantieri ed utilizzati per il rifornimento di automezzi strumentali all'attività di impresa (vedi art. 84 della l.r. n. 1/2007).

I dati riferiti agli impianti Privati sono trattati nel **capitolo 4**

1.1.1b IMPIANTI ESISTENTI NELLA REGIONE PER GENERE AL 31/12/2024



Genere impianto	Nr. impianti
Autostradale	31
Non Autostradale	494
Totale	525

Sottogenere impianto	Nr. impianti
Stradale	469
Marino	25
Totale	494

1.1.2 IMPIANTI NON AUTOSTRADALI PER STATO DI ATTIVITÀ

Stato impianto	Impianti con attività nel corso dell'anno	Senza attività nel corso dell'anno	Erogato non comunicato	Nr. totale impianti
Attivo	466	0	13	479
Decaduto	0	2	0	2
Sospeso	9	4	0	13
Totale	475	6	13	494

Dei **494** impianti Non Autostradali cioè Stradali (Marchio e Pompe Bianche) e Marini:

475 impianti **hanno svolto attività** nel corso dell'anno e, in particolare, al 31/12/2024 risultano:

466 attivi

9 sospesi, ma con almeno un giorno di attività nell'anno;

13 impianti che risultano attivi **non hanno comunicato l'erogato** e pertanto quest'ultimo non viene conteggiato nelle relative statistiche;

6 impianti di cui 2 decaduti e 4 sospesi **non hanno svolto attività nel corso dell'anno**.

1.1.3 IMPIANTI PER TIPOLOGIA DI CARBURANTE


Si riportano 506 impianti Non Autostradali e Autostradali che hanno erogato durante l'anno. Non sono conteggiati gli impianti ad uso privato.

Provincia	Nr. impianti Benzina	Nr. impianti gasolio	Nr. impianti GPL	Nr. impianti Metano
GENOVA	223	224	9	2
IMPERIA	73	73	5	1
LA SPEZIA	80	80	13	5
SAVONA	119	119	10	4
Totali Liguria	495	496	37	12

1.2 EROGATO

1.2.1 EROGATO NELLA REGIONE

Erogato per carburante



● Erogato benzina ● Erogato gasolio ● Erogato GPL ● Erogato metano

I dati si riferiscono ai 506 impianti non autostradali e autostradali che hanno erogato durante l'anno. Non sono conteggiati gli impianti ad uso privato. I valori relativi all'erogato di Benzina, Gasolio e GPL sono espressi in litri.




I valori relativi all'erogato di Metano sono espressi in metri cubi.

Prodotto	Erogato	Nr. impianti	Erogato medio
Erogato benzina	324.283.851	495	655.119
Erogato gasolio	435.414.559	496	877.852
Erogato GPL	24.370.438	37	658.660
Erogato metano	7.639.065	12	636.589

1.2.2a EROGATO PER PROVINCIA

I dati si riferiscono ai 506 impianti non autostradali e autostradali che hanno erogato durante l'anno. Non sono conteggiati gli impianti ad uso privato. I valori relativi all'erogato di Benzina, Gasolio e GPL sono espressi in litri.


I valori relativi all'erogato di Metano non vengono riportati a livello provinciale in quanto non pubblicabili per rispetto della privacy.



● GENOVA ● IMPERIA ● LA SPEZIA ● SAVONA

Provincia	Erogato benzina			Erogato gasolio			Erogato GPL		
	Erogato	Nr. impianti	Erogato medio	Erogato	Nr. impianti	Erogato medio	Erogato	Nr. impianti	Erogato medio
GENOVA	153.528.249	223	688.467	170.897.747	224	762.936	7.479.295	9	831.033
IMPERIA	54.059.328	73	740.539	68.864.600	73	943.351	2.224.727	5	444.945
LA SPEZIA	51.979.574	80	649.745	82.411.544	80	1.030.144	9.233.181	13	710.245
SAVONA	64.716.700	119	543.838	113.240.668	119	951.602	5.433.235	10	543.324

1.2.2b EROGATO PER PROVINCIA




● Erogato benzina ● Erogato gasolio ● Erogato GPL

Provincia	Erogato benzina			Erogato gasolio			Erogato GPL		
	Erogato	Nr. impianti	Erogato medio	Erogato	Nr. impianti	Erogato medio	Erogato	Nr. impianti	Erogato medio
GENOVA	153.528.249	223	688.467	170.897.747	224	762.936	7.479.295	9	831.033
IMPERIA	54.059.328	73	740.539	68.864.600	73	943.351	2.224.727	5	444.945
LA SPEZIA	51.979.574	80	649.745	82.411.544	80	1.030.144	9.233.181	13	710.245
SAVONA	64.716.700	119	543.838	113.240.668	119	951.602	5.433.235	10	543.324

1.3 ANDAMENTO

1.3.1 ANDAMENTO ANNUO NUMERO IMPIANTI EROGANTI





I dati si riferiscono agli impianti non autostradali e autostradali che hanno erogato durante l'anno di riferimento.

Non sono conteggiati gli impianti ad uso privato.



Anno	Nr. impianti
2004	601
2005	605
2006	596
2007	605
2008	601
2009	594
2010	595
2011	597
2012	593
2013	573
2014	554
2015	530
2016	532
2017	531
2018	528
2019	514
2020	520
2021	515
2022	512
2023	503
2024	506

1.3.2 ANDAMENTO ANNUO EROGATO BENZINA




Anno	Impianti	Erogato	Erogato medio
2004	585	529.804.502	905.649
2005	590	486.033.426	823.785
2006	582	457.333.094	785.796
2007	590	430.537.423	729.724
2008	589	404.649.106	687.010
2009	582	387.984.931	666.641
2010	580	371.321.879	640.210
2011	583	351.409.453	602.761
2012	579	316.343.168	546.361
2013	560	296.834.558	530.062
2014	540	286.343.412	530.266
2015	516	285.864.083	554.000
2016	520	298.271.507	573.599
2017	519	282.082.379	543.511
2018	516	274.252.466	531.497
2019	503	270.718.985	538.209
2020	508	224.672.467	442.269
2021	505	269.017.639	532.708
2022	502	293.809.107	585.277
2023	489	311.760.840	637.548
2024	495	324.283.851	655.119

1.3.3 ANDAMENTO ANNUO EROGATO GASOLIO



Anno	Nr. impianti	Erogato	Erogato medio
2004	568	454.268.127	799.768
2005	576	452.247.095	785.151
2006	576	480.429.491	834.079
2007	570	487.448.902	855.174
2008	575	500.212.384	869.935
2009	581	501.758.858	863.612
2010	584	516.358.470	884.175
2011	585	499.692.063	854.174
2012	579	446.689.637	771.485
2013	562	437.428.371	778.342
2014	543	437.471.426	805.656
2015	519	448.487.690	864.138
2016	521	461.920.563	886.604
2017	521	469.089.793	900.364
2018	518	471.802.552	910.816
2019	503	461.551.445	917.597
2020	509	374.774.890	736.296
2021	506	433.109.340	855.947
2022	503	448.015.261	890.686
2023	490	459.847.963	938.465
2024	496	435.414.559	877.852

1.3.3 ANDAMENTO ANNUO EROGATO GASOLIO - BENZINA




Anno	Erogato Benzina	Erogato Gasolio
2004	529.804.502	454.268.127
2005	486.033.426	452.247.095
2006	457.333.094	480.429.491
2007	430.537.423	487.448.902
2008	404.649.106	500.212.384
2009	387.984.931	501.758.858
2010	371.321.879	516.358.470
2011	351.409.453	499.692.063
2012	316.343.168	446.689.637
2013	296.834.558	437.428.371
2014	286.343.412	437.471.426
2015	285.864.083	448.487.690
2016	298.271.507	461.920.563
2017	282.082.379	469.089.793
2018	274.252.466	471.802.552
2019	270.718.985	461.551.445
2020	224.672.467	374.774.890
2021	269.017.639	433.109.340
2022	293.809.107	448.015.261
2023	311.760.840	459.847.963
2024	324.283.851	435.414.559

1.3.4 ANDAMENTO ANNUO EROGATO GPL

Anno	Nr. impianti	Erogato	Erogato medio
2004	21	9.805.318	466.919,90
2005	25	10.174.319	406.972,76
2006	22	9.660.261	439.102,77
2007	28	11.057.343	394.905,11
2008	27	13.561.126	502.263,93
2009	29	17.289.007	596.172,66
2010	29	23.004.312	793.252,14
2011	30	24.196.139	806.537,97
2012	32	26.071.903	814.746,97
2013	33	27.874.423	844.679,48
2014	33	28.239.222	855.734,00
2015	33	29.716.828	900.509,94
2016	32	28.235.666	882.364,56
2017	34	29.546.615	869.018,09
2018	37	28.839.071	779.434,35
2019	37	26.653.432	720.363,03
2020	36	22.606.839	627.967,75
2021	38	28.738.014	756.263,53
2022	39	28.798.492	738.422,87
2023	37	26.073.299	704.683,76
2024	37	24.370.438	658.660,49

Andamento annuo erogato





Andamento erogato medio per impianto



Numero impianti



1.3.5 ANDAMENTO ANNUO EROGATO METANO



Anno	Nr. impianti	Erogato	Erogato medio
2004	7	4.575.593	653.656
2005	7	4.220.272	602.896
2006	7	4.616.375	659.482
2007	7	4.752.478	678.925
2008	7	5.252.745	750.392
2009	7	5.407.773	772.539
2010	7	6.999.046	999.864
2011	7	7.665.432	1.095.062
2012	7	7.845.164	1.120.738
2013	7	8.986.171	1.283.739
2014	7	9.504.486	1.357.784
2015	8	9.524.795	1.190.599
2016	9	9.204.649	1.022.739
2017	9	7.507.192	834.132
2018	10	8.425.685	842.569
2019	10	9.019.138	901.914
2020	10	5.660.466	566.047
2021	10	8.183.944	818.394
2022	11	8.519.611	774.510
2023	11	7.893.659	717.605
2024	12	7.639.065	636.589




1952 Circuito di Ospedaletti




*Rete impianti
non autostradali*

2.1 RETE IMPIANTI NON AUTOSTRADALI

2.1.1 IMPIANTI NON AUTOSTRADALI PER GENERE E PROVINCIA




2.1.2 IMPIANTI STRADALI A MARCHIO E POMPE BIANCHE



Provincia	Nr. impianti marchio	Nr. impianti pompa bianca	Totale impianti
GENOVA	170	50	220
IMPERIA	58	9	67
LA SPEZIA	57	16	73
SAVONA	86	23	109
Totale Liguria	371	98	469

2.1.3 IMPIANTI NON AUTOSTRADALI PER LOCALIZZAZIONE E PROVINCIA



2.1.4 IMPIANTI NON AUTOSTRADALI PER COMUNE

Si riportano i dati dei 475 impianti Non Autostradali che hanno svolto attività nel corso dell'anno. Non vengono compresi gli impianti decaduti e quelli che non hanno erogato o non lo hanno comunicato

219

Impianti a Genova

Provincia di Genova

Comune	Nr. impianti
ARENZANO	3
AVEGNO	1
BARGAGLI	1
BOGLIASCO	1
BORZONASCA	1
BUSALLA	3
CAMOGLI	3
CAMPO LIGURE	2
CAMPOMORONE	1
CARASCO	2
CASARZA LIGURE	1
CASELLA	3
CASTIGLIONE CHIAVARESE	1
CHIAVARI	10
CICAGNA	1

Comune	Nr. impianti
COGOLETO	2
COGORNO	1
DAVAGNA	1
GENOVA	128
LAVAGNA	6
LUMARZO	1
MOCONESI	1
MONEGLIA	1
MONTOGGIO	2
NE	1
NEIRONE	1
PIEVE LIGURE	1
PORTOFINO	1

Comune	Nr. impianti
RAPALLO	10
RECCO	3
RONCO SCRIVIA	1
ROSSIGLIONE	1
ROVEGNO	1
SAN COLOMBANO CERTENOLI	1
SANTA MARGHERITA LIGURE	4
SANTO STEFANO D'AVETO	1
SANT'OLCESE	1
SAVIGNONE	2
SERRA RICCO'	2
SESTRI LEVANTE	9
TORRIGLIA	1
ZOAGLI	1

2.1.4 IMPIANTI NON AUTOSTRADALI PER COMUNE

68

Impianti ad Imperia

Provincia di Imperia

Comune	Nr. impianti
BADALUCCO	1
BORDIGHERA	6
BORGOMARO	1
CAMPOROSSO	2
CHIUSANICO	1
DIANO MARINA	3
DOLCEACQUA	1
IMPERIA	12
MOLINI DI TRIORA	1

Comune	Nr. impianti
OSPEDALETTI	1
PIEVE DI TECO	1
PONTEDASSIO	1
RIVA LIGURE	1
SAN BARTOLOMEO AL MARE	3
SANREMO	16
SANTO STEFANO AL MARE	2
TAGGIA	9
VALLECROSIA	2
VENTIMIGLIA	4

2.1.4 IMPIANTI NON AUTOSTRADALI PER COMUNE

76

Impianti a La Spezia

Provincia della Spezia

Comune	Nr. impianti
AMEGLIA	2
ARCOLA	2
BOLANO	2
BORGHETTO DI VARA	1
BRUGNATO	2
CASTELNUOVO MAGRA	1
DEIVA MARINA	1
LA SPEZIA	27
LERICI	3
LEVANTO	2
LUNI	3

Comune	Nr. impianti
PORTOVENERE	1
RICCO' DEL GOLFO DI SPEZIA	2
ROCCHETTA DI VARA	1
SANTO STEFANO DI MAGRA	5
SARZANA	14
SESTA GODANO	1
VARESE LIGURE	2
VEZZANO LIGURE	4

2.1.4 IMPIANTI NON AUTOSTRADALI PER COMUNE

112

Impianti a Savona

Provincia di Savona

Comune	Nr. impianti	Comune	Nr. impianti	Comune	Nr. impianti
ALASSIO	5	COSSERIA	1	QUILIANO	1
ALBENGA	12	DEGO	1	SASSELLO	2
ALBISOLA SUPERIORE	2	FINALE LIGURE	7	SAVONA	22
ALTARE	1	GARLENDÀ	1	SPOTORNO	1
ANDORA	4	LAIGUEGLIA	1	STELLA	1
BARDINETTO	1	LOANO	4	TOIRANO	1
BORGHETTO SANTO SPIRITO	2	MILLESIMO	2	TOVO SAN GIACOMO	1
BORGIO Verezzi	1	MOGLIA	1	VADO LIGURE	4
CAIRO MONTENOTTE	8	MURIALDO	1	VARAZZE	4
CALICE LIGURE	1	NOLI	1	VILLANOVA D'ALBENGA	1
CALIZZANO	1	ORCO FEGLINO	1		
CARCARE	2	ORTOVERO	2		
CELLE LIGURE	1	PIETRA LIGURE	5		
CENGIO	1	PONTINVREA	1		
CERIALE	3				

2.1.5 IMPIANTI NON AUTOSTRADALI PER TIPOLOGIA DI CARBURANTE

Tipologia prodotto	Nr. impianti
Benzina	464
Gasolio	465
GPL	31
Metano	12

Si riportano i dati dei 475 impianti Non Autostradali che hanno erogato durante l'anno.

2.1.6 TITOLARI IMPIANTI STRADALI A MARCHIO PER PROVINCIA

Si riporta l'elenco dei soggetti che nel corso del 2024 sono stati titolari di impianti stradali a marchio. Per ogni soggetto viene riportato il numero di impianti di cui ha avuto la titolarità.

Uno stesso impianto può aver cambiato titolare nel corso dell'anno ed essere pertanto conteggiato più volte nell'elenco.

Titolare	Genova	Imperia	La Spezia	Savona
API - ANONIMA PETROLI ITALIAN...	4			2
AUTOGAS SRL			1	
BECCARIA S.R.L.	1	2		18
CENTRO PETROLI IMPIANTI S.P.A.		9		
DIS-CAR DI SARRA PAOLO & C. S...				1
EG ITALIA SPA	31	4	3	10
ENI SUSTAINABLE MOBILITY S.P.A.	5	4		4
ENILIVE S.P.A.	35	13	15	19
ENIMOOV SPA	2	1		1
ERG PETROLI S.P.A.			1	
ESSO ITALIANA S.R.L.		1		
EUROPAM SPA	6	2	3	7
GESTIONI INNOVATIVE ITALIA S.R.L.			1	
GRADI GUALTIERO S.R.L.			1	
IPLANET	6		2	
ITALIANA PETROLI S.P.A.	41	13	11	11

Titolare	Genova	Imperia	La Spezia	Savona
KEROPETROL S.P.A.				1
KRI SPA				1
KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A.	30		2	6
L.P. S.R.L.			1	
LUDOIL RE SPA			1	
METANAUTO SARZANESE SRL				1
PARMIGIANI ELSA			1	
RETITALIA S.P.A.			1	1
SIRTAM SPA				1
SO.PE.TI. S.R.L.				3
TADDEI GIACOMO				1
TAMOIL ITALIA S.P.A.	7		4	5
TOTAL ITALIA S.P.A.				1

2.1.7 TITOLARI POMPE BIANCHE PER PROVINCIA

Si riporta l'elenco dei soggetti che nel corso del 2024 sono stati titolari di pompe bianche. Per ogni soggetto viene riportato il numero di impianti di cui ha avuto la titolarità

Uno stesso impianto può aver cambiato titolare nel corso dell'anno ed essere pertanto conteggiato più volte nell'elenco.

I titolari che non hanno fornito il consenso alla pubblicazione del dato personale sono indicati con *****

Titolare	Genova	Imperia	La Spezia	Savona
3 D SRL				2
A.C.I. AUTOMOBILE CLUB LA SPEZIA			1	
AGN ENERGIA S.P.A.	3			
ASTROGAS S.R.L.			1	
BLUE FUEL SRL				1
CELLA MASSIMO	1			
COOP LIGURIA SOCIETA' COOPERATIVA DI CONSUMO	1		1	
CRISTELLA PETROLI SRL			1	
DIS-CAR DI SARRA PAOLO & C. SNC			1	1
DISTRIBUTORE GPL ED AUTOLAVAGGIO DI GATTI RICCARDO E C. S.A.S.	1			
EUROPAM SPA	29	4	4	8
GAS AUTO ALBENGA SNC DI GRAVELLONE PIERLUIGI & C.				1
GAS AUTO FINALE L. S.A.S. DI GRAVELLONE GEOM. MATTEO & C.				1
GRADI GUALTIERO S.R.L.			2	
HAM ITALIA SRL			1	
INTRIERI FRANCESCA SRL UNIPERSONALE		1		
ITALIANA PETROLI S.P.A.	1			

2.1.7 TITOLARI POMPE BIANCHE PER PROVINCIA

Titolare	Genova	Imperia	La Spezia	Savona
KEROTRIS SPA	3			
KNET SRL				1
LIGURIA GAS S.R.L.				2
LUDOIL RE SPA	4			
MARINA S.R.L.		1		
ME-TRA SPA	1			1
OIL ITALIA SRL	2		2	1
PATRONE FRANCESCO				1
PENTA PETROLI SRL				1
REGIS P38 DI RUBINO PAOLA & C. S.A.S		1		
*****		1		
SO.FI.GE. SOCIETA FINANZIARIA GENOVESE ...	2			
SO.PE.TI. S.R.L.			1	
SOCIETA' SOSTA SICURA SOC. COOP.	1			
TABYA CENTER SRL		1		
TERMOCEVA SRL				1
TS GROUP S.A.S. DI TRIPOLDI SANDRO & C.	1			
X3CNG ITALIA S.R.L.			1	
*****				1

2.1.8 TITOLARI IMPIANTI MARINI PER PROVINCIA

Titolare	Genova	Imperia	La Spezia	Savona
ASSOCIAZIONE MOTONAUTICA LIGURE ASD	1			
ATI EUROPAM S.P.A.	1			
BECCARIA S.R.L.				3
ENILIVE S.P.A.		1	1	2
EUROPAM SPA	2			1
I.T.N. - INDUSTRIE TURISTICHE NAUTICHE - S.P.A.			1	
KEROPETROL S.P.A.	2			
LOTTI SPA			1	
MARINA DEGLI AREGAI		1		
MARINA DI LOANO SPA				1
MARINA GENOVA DISTRIBUZIONE SRL	1			
PORO TURISTICO DI LAVAGNA S.P.A.	1			
RIVA MARE S.R.L.		1		
SAN CARLO SRL			1	
SERVIZIO MARE S.R.L.		1		
SO.GE.DI. DI RATTI FRANCESCO & C. S.A.S.	1			
TIGULLIO SHIPPING SPA	1			

Si riporta a lato l'elenco dei soggetti che nel corso del 2024 sono stati titolari di impianti marini.

Per ogni soggetto viene riportato il numero di impianti sui quali ha avuto titolarità.

Uno stesso impianto può aver cambiato titolare nel corso dell'anno ed essere pertanto conteggiato più volte nell'elenco.

2.1.9 TITOLARI IMPIANTI GPL

Si riporta sotto l'elenco dei titolari degli impianti GPL con l'indirizzo dell'impianto.

Titolare	Comune	Indirizzo
AGN ENERGIA S.P.A.	GENOVA	Via Borzoli, 107R
AGN ENERGIA S.P.A.	GENOVA	Via Girolamo Gastaldi, 30b
AGN ENERGIA S.P.A.	GENOVA	Via Trensasco, 51
AUTOGAS SRL	SARZANA	Viale 25 Aprile,
BECCARIA S.R.L.	CENGIO	Via Fiume, sn
BLUE FUEL SRL	VADO LIGURE	Strada di Scorrimento Veloce
CENTRO PETROLI IMPIANTI S.P.A.	CAMPOROSSO	Corso della Repubblica, 36
CENTRO PETROLI IMPIANTI S.P.A.	SANREMO	Via Padre Semeria, 600
CENTRO PETROLI IMPIANTI S.P.A.	TAGGIA	Regione Morene, 10A
COOP LIGURIA SOCIETA' COOPERATIVA DI CONSUMO	CARASCO	Mulinetti, 5
DISTRIBUTORE GPL ED AUTOLAVAGGIO DI GATTI RICCARDO E C. S....	SESTRI LEVANTE	Via Santa Vittoria, 85
EG ITALIA SPA	CAMOGLI	Via Aurelia, 317
ENILIVE S.P.A.	IMPERIA	Via Nazionale, 136
ENILIVE S.P.A.	SANTO STEFANO DI MAGRA	Via Baruzzo,
ENIMOOV SPA	ALBENGA	Regione Frontero, 2
ERG PETROLI S.P.A.	SARZANA	Viale 25 Aprile,
EUROPAM SPA	CASELLA	Località Cortino,
EUROPAM SPA	VARESE LIGURE	Località Perassa SS523 Km. 64+539,

2.1.9 TITOLARI IMPIANTI GPL

Titolare	Comune	Indirizzo
GAS AUTO ALBENGA SNC DI GRAVELLONE PIE...	ALBENGA	Regione Doria, 1
GAS AUTO FINALE L. S.A.S. DI GRAVELLONE GE...	FINALE LIGURE	Via Calice, 17
GRADI GUALTIERO S.R.L.	LA SPEZIA	Via Carducci n. 139
GRADI GUALTIERO S.R.L.	RICCO' DEL GOLFO DI SPEZIA	Via Graveglia, 87B
ITALIANA PETROLI S.P.A.	CAIRO MONENOTTE	Via B. Partigiane, 70
ITALIANA PETROLI S.P.A.	SANTO STEFANO DI MAGRA	Via Cisa sud, 468
ITALIANA PETROLI S.P.A.	SARZANA	Via Variante Cisa, 62
KEROPETROL S.P.A.	VEZZANO LIGURE	Bretella S.Stefano di Magra Ceparana,
L.P. S.R.L.	CAMPO LIGURE	S.S. 456 Turchino,
LIGURIA GAS S.R.L.	CAIRO MONENOTTE	Via della Resistenza, 34
ME-TRA SPA	MILLESIMO	Via Trento e Trieste, 187 189
PATRONE FRANCESCO	SAVONA	Via Schiantapetto, 11
SIRTAM SPA	ARCOLA	Via Aurelia sud, SN
TAMOIL ITALIA S.P.A.	ANDORA	Via Santa Caterina, 12
TAMOIL ITALIA S.P.A.	GENOVA	Via Struppa, 113 AA

2.1.10 TITOLARI IMPIANTI A METANO

Si riporta sotto l'elenco dei titolari degli impianti a metano con l'indirizzo dell'impianto.


Titolare	Comune	Indirizzo
BLUE FUEL SRL	VADO LIGURE	Strada di Scorrimento Veloce
ENILIVE S.P.A.	BOLANO	Via Cisa, 50
ENILIVE S.P.A.	IMPERIA	Via Nazionale, 136
HAM ITALIA SRL	LA SPEZIA	Piazzale degli Stagnoni - Porto della Spezia
LIGURIA GAS S.R.L.	ALBISOLA SUPERIORE	Via Grana, 1
LIGURIA GAS S.R.L.	CAIRO MONTENOTTE	Via della Resistenza, 34
METANAUTO SARZANESE SRL	SARZANA	Viale 25 Aprile, 48
ME-TRA SPA	GENOVA	Via Piacenza, 141R
ME-TRA SPA	MILLESIMO	Via Trento e Trieste, 187 189
SIRTAM SPA	ARCOLA	Via Aurelia sud, SN
TS GROUP S.A.S. DI TRIPOLDI SANDRO & C.	GENOVA	Via Luigi Maria Levati, 1
X3CNG ITALIA S.R.L.	LA SPEZIA	Via Degli Stagnoni n. 64

2.2 EROGATO

2.2.1/a EROGATO PER PROVINCIA DEGLI IMPIANTI NON AUTOSTRADALI BENZINA-GASOLIO-GPL

I dati sono riferiti a tutti i 475 impianti non autostradali che hanno comunicato l'erogato. Non sono conteggiati gli impianti ad uso privato. I valori relativi all'erogato di Benzina, Gasolio e GPL sono espressi in litri.

● GENOVA ● IMPERIA ● LA SPEZIA ● SAVONA




Provincia	Erogato benzina			Erogato gasolio			Erogato GPL		
	Erogato	Nr. impianti	Erogato medio	Erogato	Nr. impianti	Erogato medio	Erogato	Nr. impianti	Erogato medio
GENOVA	144.403.343	213	677.950	154.066.294	214	719.936	6.849.380	8	856.173
IMPERIA	50.138.503	68	737.331	61.392.526	68	902.831	1.882.105	4	470.526
LA SPEZIA	48.184.724	74	651.145	70.078.716	74	947.010	8.208.727	10	820.873
SAVONA	57.843.999	109	530.679	95.689.703	109	877.887	4.892.053	9	543.561
Totale Liguria	300.570.569	464	647.781	381.227.239	465	819.844	21.832.265	31	704.267


* I valori di erogato del Metano non sono pubblicabili a livello provinciale per rispetto della privacy e sono espressi in metri cubi

2.2.1/b PROVINCIA PER EROGATO


Imperia




Genova



Savona



La Spezia




2.2.2 EROGATO IMPIANTI METANO

I valori di erogato del Metano non sono pubblicabili a livello provinciale per rispetto della privacy e sono espressi in metri cubi.

Tipologia erogato	Erogato	Nr. impianti	Erogato medio
Erogato metano	7.639.065	12	636.589



2.3 ANDAMENTO

2.3.1 ANDAMENTO ANNUO NUMERO IMPIANTI EROGANTI NON AUTOSTRADALI





Anno	Nr. impianti
2004	567
2005	571
2006	562
2007	571
2008	567
2009	560
2010	560
2011	562
2012	558
2013	538
2014	520
2015	497
2016	500
2017	499
2018	496
2019	483
2020	489
2021	484
2022	481
2023	472
2024	475

2.3.2 ANDAMENTO ANNUO EROGATO BENZINA




Anno	Nr. impianti	Erogato	Erogato medio
2004	551	444.281.692	806.319
2005	556	414.865.612	746.161
2006	548	387.957.205	707.951
2007	556	365.997.666	658.269
2008	555	347.743.010	626.564
2009	548	333.511.999	608.599
2010	545	322.626.950	591.976
2011	548	308.509.340	562.973
2012	544	286.546.327	526.740
2013	525	270.503.156	515.244
2014	506	262.165.329	518.113
2015	483	264.271.399	547.146
2016	488	278.629.327	570.962
2017	487	262.431.902	538.875
2018	484	255.371.810	527.628
2019	472	252.994.614	536.006
2020	477	213.833.719	448.289
2021	474	252.920.775	533.588
2022	471	274.082.953	581.917
2023	458	290.022.568	633.237
2024	464	300.570.569	647.781

2.3.2 ANDAMENTO ANNUO EROGATO GASOLIO




Anno	Nr. impianti	Erogato	Erogato medio
2004	534	292.016.196	546.847
2005	542	294.419.132	543.209
2006	542	313.700.394	578.783
2007	538	326.311.001	606.526
2008	542	345.593.530	637.626
2009	547	355.785.690	650.431
2010	549	372.573.229	678.640
2011	550	369.595.182	671.991
2012	544	350.418.321	644.151
2013	527	346.797.944	658.061
2014	509	354.401.903	696.271
2015	486	375.270.556	772.162
2016	489	392.988.851	803.658
2017	489	402.713.976	823.546
2018	486	404.786.197	832.893
2019	472	397.226.571	841.582
2020	478	332.225.818	695.033
2021	475	381.753.095	803.691
2022	472	393.926.362	834.590
2023	459	405.593.635	883.646
2024	465	381.227.239	819.844

2.3.2 ANDAMENTO ANNUO EROGATO BENZINA E GASOLIO





Gasolio		Benzina	
Anno	Erogato	Anno	Erogato
2004	292.016.196	2004	444.281.692
2005	294.419.132	2005	414.865.612
2006	313.700.394	2006	387.957.205
2007	326.311.001	2007	365.997.666
2008	345.593.530	2008	347.743.010
2009	355.785.690	2009	333.511.999
2010	372.573.229	2010	322.626.950
2011	369.595.182	2011	308.509.340
2012	350.418.321	2012	286.546.327
2013	346.797.944	2013	270.503.156
2014	354.401.903	2014	262.165.329
2015	375.270.556	2015	264.271.399
2016	392.988.851	2016	278.629.327
2017	402.713.976	2017	262.431.902
2018	404.786.197	2018	255.371.810
2019	397.226.571	2019	252.994.614
2020	332.225.818	2020	213.833.719
2021	381.753.095	2021	252.920.775
2022	393.926.362	2022	274.082.953
2023	405.593.635	2023	290.022.568
2024	381.227.239	2024	300.570.569

2.3.3 ANDAMENTO ANNUO EROGATO GPL




Anno	Nr. impianti	Erogato	Erogato medio
2004	17	7.244.210	426.130
2005	20	7.134.151	356.708
2006	17	6.227.316	366.313
2007	22	7.464.058	339.275
2008	22	9.671.550	439.616
2009	23	11.769.211	511.705
2010	23	16.440.371	714.799
2011	24	17.612.625	733.859
2012	26	19.510.230	750.393
2013	27	21.447.992	794.370
2014	27	21.573.442	799.016
2015	27	23.108.420	855.867
2016	26	22.975.511	883.674
2017	28	24.570.723	877.526
2018	31	24.202.893	780.738
2019	31	22.542.293	727.171
2020	30	19.192.688	639.756
2021	31	24.106.079	777.615
2022	33	26.182.851	793.420
2023	31	24.048.085	775.745
2024	31	21.832.265	704.267

2.3.4 ANDAMENTO ANNUO EROGATO METANO




Anno	Nr. impianti	Erogato	Erogato medio
2004	7	4.575.593	653.656
2005	7	4.220.272	602.896
2006	7	4.616.375	659.482
2007	7	4.752.478	678.925
2008	7	5.252.745	750.392
2009	7	5.407.773	772.539
2010	7	6.999.046	999.864
2011	7	7.665.432	1.095.062
2012	7	7.845.164	1.120.738
2013	7	8.986.171	1.283.739
2014	7	9.504.486	1.357.784
2015	8	9.524.795	1.190.599
2016	9	9.204.649	1.022.739
2017	9	7.507.192	834.132
2018	10	8.425.685	842.569
2019	10	9.019.138	901.914
2020	10	5.660.466	566.047
2021	10	8.183.944	818.394
2022	11	8.519.611	774.510
2023	11	7.893.659	717.605
2024	12	7.639.065	636.589

2.3.5 ANDAMENTO ANNUO EROGATO PER PROVINCIA - BENZINA




Anno	GENOVA	IMPERIA	LA SPEZIA	SAVONA	Totale
2004	212.788.544	80.142.283	67.811.765	83.539.100	444.281.692
2005	202.170.587	70.039.204	64.133.714	78.522.107	414.865.612
2006	194.486.498	59.465.364	59.238.670	74.766.673	387.957.205
2007	176.951.686	60.612.356	57.400.590	71.033.034	365.997.666
2008	168.155.293	59.338.456	54.355.467	65.893.794	347.743.010
2009	161.616.945	56.718.941	51.939.906	63.236.207	333.511.999
2010	159.149.036	55.525.756	48.392.881	59.559.277	322.626.950
2011	150.843.139	52.932.085	46.440.800	58.293.316	308.509.340
2012	143.609.649	46.000.515	42.732.763	54.203.400	286.546.327
2013	136.169.377	43.433.264	39.757.458	51.143.057	270.503.156
2014	132.563.417	41.718.309	38.410.994	49.472.609	262.165.329
2015	131.159.887	42.805.867	39.908.829	50.396.816	264.271.399
2016	146.267.712	42.543.154	39.425.482	50.392.979	278.629.327
2017	129.955.628	42.570.241	39.268.613	50.637.420	262.431.902
2018	125.981.802	42.272.624	39.433.045	47.684.339	255.371.810
2019	121.017.017	43.353.525	39.110.825	49.513.247	252.994.614
2020	104.086.531	35.568.561	32.711.491	41.467.136	213.833.719
2021	122.777.634	41.577.611	40.737.231	47.828.299	252.920.775
2022	128.746.202	46.792.908	44.619.353	53.924.490	274.082.953
2023	134.935.608	50.888.533	47.361.939	56.836.488	290.022.568
2024	144.403.343	50.138.503	48.184.724	57.843.999	300.570.569

2.3.6 ANDAMENTO ANNUO EROGATO PER PROVINCIA - GASOLIO



Anno	GENOVA	IMPERIA	LA SPEZIA	SAVONA	Total
2004	149.350.401	33.830.668	45.242.680	63.592.447	292.016.196
2005	135.825.288	44.933.745	47.824.180	65.835.919	294.419.132
2006	149.591.217	41.460.748	50.877.999	71.770.430	313.700.394
2007	146.574.002	47.708.278	56.445.924	75.582.797	326.311.001
2008	156.212.820	49.746.824	63.793.125	75.840.761	345.593.530
2009	163.625.687	50.667.375	65.268.648	76.223.980	355.785.690
2010	176.490.499	54.507.083	65.230.244	76.345.403	372.573.229
2011	173.865.396	54.316.668	63.813.816	77.599.302	369.595.182
2012	166.378.602	47.379.071	59.736.595	76.924.053	350.418.321
2013	168.273.411	45.867.065	58.585.010	74.072.458	346.797.944
2014	171.811.765	45.864.444	60.367.499	76.358.195	354.401.903
2015	179.598.265	50.374.161	65.568.198	79.729.932	375.270.556
2016	187.125.815	54.859.778	67.658.882	83.344.376	392.988.851
2017	187.618.402	57.455.421	70.050.031	87.590.122	402.713.976
2018	185.477.444	61.984.971	70.751.248	86.572.534	404.786.197
2019	175.102.039	64.302.611	69.796.055	88.025.866	397.226.571
2020	150.986.257	51.518.474	56.950.253	72.770.834	332.225.818
2021	169.103.593	60.059.224	68.928.407	83.661.871	381.753.095
2022	161.652.575	66.403.988	72.166.759	93.703.040	393.926.362
2023	163.944.737	63.746.714	72.908.451	104.993.733	405.593.635
2024	154.066.294	61.392.526	70.078.716	95.689.703	381.227.239

2.3.7 ANDAMENTO ANNUO EROGATO PER PROVINCIA - GPL





Anno	GENOVA	IMPERIA	LA SPEZIA	SAVONA	Totale
2004	3.302.010	1.077.957	1.432.014	1.432.229	7.244.210
2005	2.433.659	1.245.959	1.997.315	1.457.218	7.134.151
2006	2.635.823	1.163.798	1.076.454	1.351.241	6.227.316
2007	2.801.900	1.033.320	1.938.694	1.690.144	7.464.058
2008	4.188.939	1.183.526	2.336.754	1.962.331	9.671.550
2009	5.026.245	1.558.731	2.763.824	2.420.411	11.769.211
2010	7.288.062	2.260.477	3.808.932	3.082.900	16.440.371
2011	7.609.808	2.267.033	3.925.012	3.810.772	17.612.625
2012	8.049.980	2.411.289	4.974.753	4.074.208	19.510.230
2013	8.619.208	2.598.041	5.806.640	4.424.103	21.447.992
2014	8.742.778	2.618.211	6.326.726	3.885.727	21.573.442
2015	8.687.564	2.828.769	6.923.545	4.668.542	23.108.420
2016	8.018.989	2.057.678	7.477.975	5.420.869	22.975.511
2017	8.505.457	2.589.433	7.921.682	5.554.151	24.570.723
2018	8.186.243	2.608.093	8.074.754	5.333.803	24.202.893
2019	8.440.878	2.529.995	7.443.835	4.127.585	22.542.293
2020	6.448.853	1.825.314	6.981.556	3.936.965	19.192.688
2021	7.470.584	2.702.169	8.332.329	5.600.997	24.106.079
2022	8.008.691	2.948.472	9.039.241	6.186.447	26.182.851
2023	8.142.623	1.617.605	8.635.461	5.652.396	24.048.085
2024	6.849.380	1.882.105	8.208.727	4.892.053	21.832.265

2.4 SERVIZI

Sono riportati i servizi comunicati nel 2024 dai 494 impianti non autostradali.

Nel grafico gli impianti che hanno più tipologie di servizi di autolavaggio vengono conteggiati una sola volta.



Autolavaggio

Servizio	GENOVA	IMPERIA	LA SPEZIA	SAVONA	Totale
Lavaggio manuale	44	16	7	29	96
Lavaggio self	29	17	6	26	78
Lavaggio spazzole	52	15	8	25	100

Officina

Servizio	GENOVA	IMPERIA	LA SPEZIA	SAVONA	Totale
Autoriparazioni	10	8	10	5	33
Cambio olio	110	32	29	42	213
Cambio pneumatici	37	12	14	19	82
Elettrauto		4	3	3	10

Servizio

Servizio	GENOVA	IMPERIA	LA SPEZIA	SAVONA	Totale
Bar	22	10	7	8	47
Giornali	5	1		1	7
Monopolio	9	3	2	2	16
Ristorante	4	8	3	2	17



1950 Benedizione dei veicoli



*Rete impianti
autostradali*

3.1 RETE IMPIANTI AUTOSTRADALI

3.1.1 IMPIANTI AUTOSTRADALI PER PROVINCIA E COMUNE

A10 - Concessioni del Tirreno S.p.a Ventimiglia-Savona (Km 113,3)

Area servizio	Provincia	Comune	Gestore tratta	Titolare
Castellaro Nord - A10	IMPERIA	CASTELLARO	A10 - Concessioni del Tirreno S.p.A - Castellaro Nord	AUTOGRILL ITALIA S.P.A.
Rio Rino nord - A10	SAVONA	ANDORA	A10 - Concessioni del Tirreno S.p.A - Rio Rino nord	AUTOGRILL ITALIA S.P.A.
Bordighera Nord - A10	IMPERIA	BORDIGHERA	A10 - Concessioni del Tirreno S.p.A - Bordighera Nord	AUTOGRILL ITALIA S.P.A.
Rio Conioli Sud - A10	IMPERIA	SANTO STEFANO AL MARE	A10 - Concessioni del Tirreno S.p.A - Rio Conioli Sud	AUTOGRILL ITALIA S.P.A.
Ceriale Nord - A10	SAVONA	CERIALE	A10 - Concessioni del Tirreno S.p.A - Ceriale Nord	EG ITALIA SPA
Valleggia Nord - A10	SAVONA	QUILIANO	A10 - Concessioni del Tirreno S.p.A - Valleggia Nord	EG ITALIA SPA
Ceriale Sud - A10	SAVONA	CERIALE	A10 - Concessioni del Tirreno S.p.A - Ceriale Sud	ENILIVE S.P.A.
Borsana Sud - A10	SAVONA	VEZZI PORTIO	A10 - Concessioni del Tirreno S.p.A - Borsana Sud	ITALIANA PETROLI S.P.A.
Bordighera Sud - A10	IMPERIA	BORDIGHERA	A10 - Concessioni del Tirreno S.p.A - Bordighera Sud	MAGLIONE SRL
Vallechiappa sud - A10	IMPERIA	SAN BARTOLOMEO AL MARE	A10 - Concessioni del Tirreno S.p.A - Vallechiappa Sud	MAGLIONE SRL

A10 - Autostrade per l'Italia SpA Savona-Genova (Km 45,5)

Area servizio	Provincia	Comune	Gestore tratta	Titolare
San Cristoforo Nord - A10	SAVONA	SAVONA	A10 - Autostrade per l'Italia S.p.A. - San Cristoforo Nord	AUTOGRILL ITALIA S.P.A.
Aurelia sud - A10	SAVONA	SAVONA	A10 - Autostrade per l'Italia S.p.A. - Aurelia sud	ITALIANA PETROLI S.P.A.
Piani d'Invrea Nord - A10	SAVONA	VARAZZE	A10 - Autostrade per l'Italia S.p.A. - Piani d'Invrea Nord	KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A.
Piani d'Invrea Sud - A10	SAVONA	VARAZZE	A10 - Autostrade per l'Italia S.p.A. - Piani d'Invrea Sud	TAMOIL ITALIA S.P.A.

3.1.1 IMPIANTI AUTOSTRADALI PER PROVINCIA E COMUNE

A6 - Autostrada dei Fiori SpA Torino-Savona (Km 33,3)

Area servizio	Provincia	Comune	Gestore tratta	Titolare
Carcare est - A6	SAVONA	CARCARE	A6 - Autostrada dei Fiori S.p.A. - Carcare est	AUTOGRILL ITALIA S.P.A.

A26 - Autostrade per l'Italia SpA Voltri-Alessandria (Km 23,9)

Area servizio	Provincia	Comune	Gestore tratta	Titolare
Turchino Est - A26	GENOVA	MELE	A26 - Autostrade per l'Italia S.p.A. - Turchino est	KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A.
Turchino Ovest - A26	GENOVA	MELE	A26 - Autostrade per l'Italia S.p.A. - Turchino Ovest	MAGLIONE SRL

3.1.1 IMPIANTI AUTOSTRADALI PER PROVINCIA E COMUNE

A7 - Autostrade per l'Italia SpA Genova-Serravalle (Km 40,3)

Area servizio	Provincia	Comune	Indirizzo	Titolare
Giovi est - A7	GENOVA	RONCO SCRIVIA	A7 - Autostrade per l'Italia S.p.A. - Giovi Est	AUTOGRILL ITALIA S.P.A.
Campora Est - A7	GENOVA	SERRA RICCO'	A7 - Autostrade per l'Italia S.p.A. - Campora Est	ENILIVE S.P.A.
Giovi Ovest - A7	GENOVA	RONCO SCRIVIA	A7 - Autostrade per l'Italia S.p.A. - Giovi Ovest	EUROPAM SPA
Lanterna Est - A7	GENOVA	GENOVA	A7 - Autostrade per l'Italia S.p.A. - Lanterna Est	KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A.

A12 - Autostrade per l'Italia SpA Genova-Sestri Levante (Km 48,7)

Area servizio	Provincia	Comune	Gestore tratta	Titolare
Riviera Nord - A12	GENOVA	SESTRI LEVANTE	A12 - Autostrade per l'Italia S.p.A - Riviera Nord	ITALIANA PETROLI S.P.A.
S.Illario Nord - A12	GENOVA	GENOVA	A12 - Autostrade per l'Italia S.p.A. - S. Illario Nord	ITALIANA PETROLI S.P.A.
S. Illario Sud - A12	GENOVA	GENOVA	A12 - Autostrade per l'Italia S.p.A. - S.Illario Sud	KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A.

A12 - Concessioni del Tirreno S.p.a Sestri Levante-Livorno (Km 60,4)

Area servizio	Provincia	Comune	Gestore tratta	Titolare
Brugnato Ovest - A12	LA SPEZIA	BRUGNATO	A12 - Concessioni del Tirreno S.p.A - Brugnato Ovest	AUTOGRILL ITALIA S.P.A.
Magra Est - A12	LA SPEZIA	VEZZANO LIGURE	A12 - Concessioni del Tirreno S.p.A - Magra Est	EG ITALIA SPA
Magra Ovest - A12	LA SPEZIA	VEZZANO LIGURE	A12 - Concessioni del Tirreno S.p.A - Magra Ovest	ITALIANA PETROLI S.P.A.
Brugnato Est - A12	LA SPEZIA	BRUGNATO	A12 - Concessioni del Tirreno S.p.A - Brugnato Est	KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A.


3.1.1 IMPIANTI AUTOSTRADALI PER PROVINCIA E COMUNE

A15 - Concessioni del Tirreno S.p.a Fornola-La Spezia (Km 7,9)

Area servizio	Provincia	Comune	Gestore tratta	Titolare
Località Stagnoni - A15	LA SPEZIA	LA SPEZIA	A15 - Concessioni del Tirreno S.p.A - Stagnoni	3 D SRL
Melara Est - A15	LA SPEZIA	LA SPEZIA	A15 - Concessioni del Tirreno S.p.A - Melara Est	ENILIVE S.P.A.

3.1.2 TITOLARI IMPIANTI AUTOSTRADALI

Titolare	Nr. impianti
3 D SRL	1
AUTOGRIFF ITALIA S.P.A.	8
EG ITALIA SPA	3
ENILIVE S.P.A.	4
EUROPAM SPA	1
ITALIANA PETROLI S.P.A.	5
KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A.	5
MAGLIONE SRL	3
TAMOIL ITALIA S.P.A.	1



●AUTOGRIFF ITALIA S.P.A. ●ITALIANA PETROLI S.P.A. ●KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A. ●ENILIVE S.P.A. ●EG ITALIA SPA ●MAGLIONE SRL ●3 D SRL ●EUROPAM SPA ●TAMOIL ITALIA S.P.A.

3.1.3 IMPIANTI AUTOSTRADALI CON GPL

Tratta autostradale A10

Denominazione impianto	Provincia	Comune
Valleggia Nord - A10	SAVONA	QUILIANO
Rio Conioli Sud - A10	IMPERIA	SANTO STEFANO AL MARE


Tratta autostradale A12

Denominazione impianto	Provincia	Comune
Brugnato Est - A12	LA SPEZIA	BRUGNATO
Magra Est - A12	LA SPEZIA	VEZZANO LIGURE
Magra Ovest - A12	LA SPEZIA	VEZZANO LIGURE

3.2 EROGATO

3.2.1 EROGATO IMPIANTI AUTOSTRADALI NELLA REGIONE - BENZINA, GASOLIO E GPL



I valori relativi all'erogato di Benzina, Gasolio e GPL sono espressi in litri.



Tipologia erogato	Erogato	Nr. impianti	Erogato medio
Erogato benzina	23.713.282	31	764.945
Erogato gasolio	54.187.320	31	1.747.978
Erogato GPL	2.538.173	6	423.029

3.2.2 EROGATO PER PROVINCIA IMPIANTI AUTOSTRADALI - BENZINA, GASOLIO

I valori relativi all'erogato di Benzina e Gasolio sono espressi in litri. I valori di erogato di GPL non sono pubblicabili a livello provinciale per privacy.




Provincia	Erogato benzina			Erogato gasolio		
	Erogato	Nr. impianti	Erogato medio	Erogato	Nr. impianti	Erogato medio
GENOVA	9.124.906	10	912.491	16.831.453	10	1.683.145
IMPERIA	3.920.825	5	784.165	7.472.074	5	1.494.415
LA SPEZIA	3.794.850	6	632.475	12.332.828	6	2.055.471
SAVONA	6.872.701	10	687.270	17.550.965	10	1.755.097



* I valori di erogato del Metano non sono pubblicabili a livello provinciale per rispetto della privacy e sono espressi in metri cubi.

3 ANDAMENTO

3.3.1 ANDAMENTO ANNUO NUMERO IMPIANTI - BENZINA - GASOLIO





3.3.2 ANDAMENTO ANNUO EROGATO GASOLIO - BENZINA



Gasolio			
Anno	Erogato	Nr. impianti	Erogato medio
2004	247.774.741	34	3.643.746
2005	228.995.777	34	3.367.585
2006	236.104.986	34	3.472.132
2007	225.677.658	34	3.419.358
2008	211.524.950	34	3.157.089
2009	200.446.100	34	2.947.737
2010	192.480.170	35	2.749.717
2011	172.996.994	35	2.471.386
2012	126.068.157	35	1.800.974
2013	116.961.829	35	1.670.883
2014	107.247.606	34	1.577.171
2015	94.809.818	33	1.436.512
2016	88.573.892	32	1.383.967
2017	86.026.294	32	1.344.161
2018	85.897.011	32	1.342.141
2019	82.049.245	31	1.323.375
2020	53.387.820	31	861.094
2021	67.453.109	31	1.087.953
2022	73.815.053	31	1.190.565
2023	75.992.600	31	1.225.687
2024	77.900.602	31	1.256.461


Benzina			
Anno	Erogato	Nr. impianti	Erogato medio
2004	247.774.741	34	3.643.746
2005	228.995.777	34	3.367.585
2006	236.104.986	34	3.472.132
2007	225.677.658	34	3.419.358
2008	211.524.950	34	3.157.089
2009	200.446.100	34	2.947.737
2010	192.480.170	35	2.749.717
2011	172.996.994	35	2.471.386
2012	126.068.157	35	1.800.974
2013	116.961.829	35	1.670.883
2014	107.247.606	34	1.577.171
2015	94.809.818	33	1.436.512
2016	88.573.892	32	1.383.967
2017	86.026.294	32	1.344.161
2018	85.897.011	32	1.342.141
2019	82.049.245	31	1.323.375
2020	53.387.820	31	861.094
2021	67.453.109	31	1.087.953
2022	73.815.053	31	1.190.565
2023	75.992.600	31	1.225.687
2024	77.900.602	31	1.256.461

3.3.3 ANDAMENTO ANNUO EROGATO GPL



Anno	Erogato	Nr. impianti	Erogato medio
2004	2.561.108	4	640.277
2005	3.040.168	5	608.034
2006	3.432.945	5	686.589
2007	3.593.285	6	598.881
2008	3.889.576	5	777.915
2009	5.519.796	6	919.966
2010	6.563.941	6	1.093.990
2011	6.583.514	6	1.097.252
2012	6.561.673	6	1.093.612
2013	6.426.431	6	1.071.072
2014	6.665.780	6	1.110.963
2015	6.608.408	6	1.101.401
2016	5.260.155	6	876.693
2017	4.975.892	6	829.315
2018	4.636.178	6	772.696
2019	4.111.139	6	685.190
2020	3.414.151	6	569.025
2021	4.631.935	7	661.705
2022	2.615.641	6	435.940
2023	2.025.214	6	337.536
2024	2.538.173	6	423.029

3.3.4 ANDAMENTO ANNUO EROGATO PER PROVINCIA - BENZINA



Anno	GENOVA	IMPERIA	LA SPEZIA	SAVONA	Totale
2004	31.964.433	13.035.423	16.208.100	24.314.854	85.522.810
2005	26.133.979	8.614.321	14.572.872	21.846.642	71.167.814
2006	25.341.706	10.614.418	13.428.491	19.991.274	69.375.889
2007	24.599.258	9.947.241	11.543.260	18.449.998	64.539.757
2008	21.262.050	8.842.920	9.759.084	17.042.042	56.906.096
2009	19.684.712	8.519.576	9.279.322	16.989.322	54.472.932
2010	17.844.139	8.062.115	8.133.059	14.655.616	48.694.929
2011	15.877.026	6.915.998	7.423.541	12.683.548	42.900.113
2012	11.101.916	4.064.747	6.071.225	8.558.953	29.796.841
2013	9.857.488	3.625.863	5.097.840	7.750.211	26.331.402
2014	9.235.925	3.309.609	4.637.875	6.994.674	24.178.083
2015	8.127.640	2.781.475	4.184.403	6.499.166	21.592.684
2016	7.003.179	2.618.762	3.961.574	6.058.665	19.642.180
2017	7.808.222	2.460.529	3.618.001	5.763.725	19.650.477
2018	7.684.611	2.580.132	3.128.796	5.487.117	18.880.656
2019	6.852.385	2.702.725	3.004.112	5.165.149	17.724.371
2020	4.002.848	1.581.831	2.016.278	3.237.791	10.838.748
2021	6.308.743	2.147.389	2.950.790	4.689.942	16.096.864
2022	7.453.884	3.319.977	3.164.691	5.787.602	19.726.154
2023	7.784.716	3.888.224	3.474.512	6.590.820	21.738.272
2024	9.124.906	3.920.825	3.794.850	6.872.701	23.713.282

3.4 SERVIZI

Officina e Servizi Accessori

Servizio	GENOVA	IMPERIA	LA SPEZIA	SAVONA	Totale Liguria
Cambio olio	2		3	2	7
Cambio pneumatici	3	2	2	4	11
Servizi Accessori	2	3	3	6	14




1933 Sfilata in corso Italia di veicoli da lavoro



*Impianti ad
uso privato*

4.1 IMPIANTI AD USO PRIVATO NELLA REGIONE PER PROVINCIA



Dei 161 impianti ad uso privato esistenti sul territorio risultano:

151 attivi di cui:

- 14 non hanno comunicato l'erogato durante l'anno
- 6 non hanno erogato

5 sospesi di cui:

- 3 non hanno erogato
- 2 hanno erogato

5 decaduti di cui:

- 2 ha erogato
- 3 non hanno erogato

Provincia	Nr impianti
GENOVA	83
IMPERIA	12
LA SPEZIA	30
SAVONA	36
Totale Liguria	161

4.2 EROGATO NEGLI IMPIANTI AD USO PRIVATO PER PROVINCIA

Impianti privati per tipologia di carburante

Provincia	Nr. impianti Benzina	Nr. impianti gasolio	Nr. impianti Metano
GENOVA	2	67	1
IMPERIA	1	11	
LA SPEZIA	1	23	
SAVONA	1	32	
Totale Liguria	5	133	1


Provincia	Erogato gasolio	
	Erogato	Erogato medio
GENOVA	25.181.288	375.840
IMPERIA	1.124.227	102.202
LA SPEZIA	10.139.672	440.855
SAVONA	9.233.990	288.562
Totale Liguria	45.679.177	343.452

I dati si riferiscono ai 135 impianti ad uso privato che hanno erogato durante l'anno.


I valori relativi all'erogato di Gasolio sono espressi in litri.

I dati di erogato della Benzina e del Metano non sono pubblicabili per rispetto della privacy.

Erogato Gasolio per provincia



Erogato medio Gasolio per provincia



● GENOVA ● IMPERIA ● LA SPEZIA ● SAVONA

4.3 TITOLARI IMPIANTI AD USO PRIVATO PER PROVINCIA

Titolare	GENOVA	IMPERIA	LA SPEZIA	SAVONA
A.C. TRANSPORT		1		
A.G. GAS SRL			1	
AEROCLUB LUNENSE P. LOMBARDI				1
AGENZIA LAURO SRL				1
AGENZIA VIAGGI E TURISMO TIGULLIO DI MARCONE F.& G.- S.R.L.	1			
AIR BP ITALIA S.P.A.	1			
ANGELO PASTORINO S.R.L.	1			
ANSALDO ENERGIA SPA	1			
APM TERMINALS VADO LIGURE S.P.A.				1
ARCELORMITTAL ITALIA S.P.A.	1			
ATTRANS ITALIA S.R.L.	1			
AUTAMAROCCHI S.P.A.	1			
AUTOLINEE ALLASIA S.R.L.	1			
AUTOLINEE LORENZINI SRL			1	
BADANO GAS S.R.L.				1
BADESSI LUIGIA SRL		1		
BAGLIETTO SPA			1	

4.3 TITOLARI IMPIANTI AD USO PRIVATO PER PROVINCIA

Titolare	GENOVA	IMPERIA	LA SPEZIA	SAVONA
BISTOLFI S.R.L.				1
BROTHERS SRL			1	
BRUNO BASSO S.R.L.				1
BRUZZONE SERAFINO SRL	1			
C.A.S.M.A.G. S.C.R.L.	1			
C.F.M. S.R.L.	1			
C.L.S. CONTROLLI E LAVORI SPECIALI		1		
CAA - AUTOTRASPORTATORI ALBENGANESI S.R.L.				1
CALCESTRUZZI DELLA VAL ROJA SRL		1		
CALDERAN & MOSCATELLI S.P.A.	1			
CANCELLIERI GIUSEPPE SRL	1			
CANTIERI NAVALI GENOVESI SRL	1			
CAR BOX SRL			1	
CARTIERA SAN GIORGIO S.R.L.	1			
CASTAGNA SRL			1	
CAVA SAN PIETRO SRL	1			
CAVE DI FRISOLINO S.R.L.	4			

4.3 TITOLARI IMPIANTI AD USO PRIVATO PER PROVINCIA

Titolare	GENOVA	IMPERIA	LA SPEZIA	SAVONA
CAVE GHIGLIAZZA SRL	1			
CAVE MARCHISIO SRL	2			2
CENTRO PETROLI SERVIZI SRL		1		
CENTRO SERVIZI DERNA S.R.L.	1			
CEROSILLO TRASPORTI SRL	1			
CIPA S.P.A.	1			
COMPAGNONE E PORCILE S.R.L.	1			
CONSORZIO BETTOLO	1			
CONTREPAIR SRL			1	
CROVARA SRL			1	
DAMONTE TRASPORTI S.R.L.	3			
E.M.I. DEL GEOM. BAGNASCO G. E A. S.N.C				1
E.S.O. STRADE S.R.L.	1			
ECO ERIDANIA	1			
ECOLVETRO S.R.L.				1
ECOSAVONA SRL				1
ECOTECH SRL				1

4.3 TITOLARI IMPIANTI AD USO PRIVATO PER PROVINCIA

Titolare	GENOVA	IMPERIA	LA SPEZIA	SAVONA
EDIL CALCESTRUZZI SRL	1			
ENTELLA AUTOTRASPORTI	1			
EUROCAV SCARL				1
F.LLI CARMINATI S.P.A.		1		
FERDEGHINI AGOSTINO SRL			1	
FERROMETAL S.R.L.	1			
FERROTRADE SRL	1			
FINCANTIERI CANTIERI NAVALI ITALIANI S.P.A.	1			
FO.RE.S.T. SPA	1			
FRANTOI S.R.L.	1			
FRATELLI CARLI SPA		1		
FRATELLI RAVERA 1896 S.R.L.				1
FRESCOGEEL SRL			1	
FUNIVIE S.P.A.				1
FUORIMURO SERVIZI PORTUALI E FERROVIARI S.R.L.	2			
G. ALBERTI & C. SPA		1		
G.B.T. COSTRUZIONI S.R.L.			1	

4.3 TITOLARI IMPIANTI AD USO PRIVATO PER PROVINCIA

Titolare	GENOVA	IMPERIA	LA SPEZIA	SAVONA
GALASSO SRL			1	
GALLO EUROTRANSPORT S.R.L.				1
GIUGGIA COSTRUZIONI SRL				1
HAIKI MINES SPA				1
HM ITALIA CALCESTRUZZI SPA			1	
ICOSE SPA				1
IDROEDIL S.R.L.		1		
IGNAZIO MESSINA & C. SPA	1			
IMPRESA CERRUTI SPA		1		2
INERT.ECO S.R.L.			1	
INFINEUM ITALIA SRL				1
ING.INS.INT. S.P.A.	1			
INTERPORTO DI VADO - INTERMODAL OPERATOR - SPA				1
ITALGAS RETI SPA		1		
ITALIANA COKE S.R.L.				1
JOBSON ITALIA SRL			1	
KEROTRIS S.R.L.	1			

4.3 TITOLARI IMPIANTI AD USO PRIVATO PER PROVINCIA


Titolare	GENOVA	LA SPEZIA	SAVONA
LA FILIPPA SPA			1
LA SPEZIA CONTAINER TERMINAL SPA		1	
LAGOMARSINO ANIELLI S.R.L.	1		
LEONARDO SPA		1	
LOGISTICA LA LANTERNA S.C.M.P.	1		
LUIGI AMICO S.R.L.	1		
LUNI SERVIZI SRL		1	
M & D S.R.L.	1		
MANTOBIT SPA			2
MOLINARI & GALLIZIA S.N.C.			1
NEOCOS S.R.L.	1		
NUOVA MALCO SRL		1	
NUOVO BORGO TERMINAL CONTAINERS - S.R.L.	1		
PACORINI SILOCAF SRL			1
PITTALUGA SERVIZIO CONTAINERS SPA	1		
PORTO PETROLI DI GENOVA SPA	1		
PSA GENOVA PRÀ S.P.A.	1		

4.3 TITOLARI IMPIANTI AD USO PRIVATO PER PROVINCIA

Titolare	GENOVA	IMPERIA	LA SPEZIA	SAVONA
QUADRIOS GAETANO COSTRUZIONI S.P.A.	1			
QUAYSIDE SERVICE SRL			1	
R.T.R. SRL			1	
RE.VETRO SRL	3			
REEFER TERMINAL S.P.A.				1
REPUR S.R.L.				1
RICUPOIL OLII MINERALI DI RECUPERO SRL	1			
RISALITI SRL	1			
RIVIERA RECUPERI S.R.L.		1		
S.A.N.A. SRL			1	
SAAR DEPOSITI PORTUALI SPA	1			
SAN GIORGIO SEIGEN S.P.A.	1			
SANGOI & FIGLI S.R.L.	1			
SANLORENZO S.P.A.			1	
SIRCE S.P.A.	1			
SNAM RETE GAS S.P.A.	1			
SOCIETA' GIUSEPPE SANTORO SRL	1			

4.3 TITOLARI IMPIANTI AD USO PRIVATO PER PROVINCIA

▲	Titolare	GENOVA	LA SPEZIA	SAVONA
	SOCIETA' SOSTA SICURA SOC. COOP.		1	
	SPINELLI S.R.L.	3		1
	STEFANIA TRASPORTI SNC	1		
	T. MARIOTTI S.P.A.	1		
	TECNOTATTI SRL	1		
	TERMINAL CONTENITORI PORTO DI GENOVA S.P.A.	1		
	TERMINAL DEL GOLFO SPA		2	
	TERMINAL RINFUSE GENOVA SRL	1		
	TERMINAL SAN GIORGIO S.R.L.	2		
	TERMOCEVA SRL			1
	THERMOCAR - S.R.L.	1		
	TIVA LOGISTICA SRL	1		
	TRASPORTO UNITO SERVICE COOPERATIVA CONSORZIALE	1		
	TRIACCA TRASPORTI SRL		2	
	UNICALCE S.P.A.	3		
	VAL VETRI DI SCHIAVINA S.R.L.			1
	VERNANZA AUTOGRU SRL	1		1
	VICO S.R.L.			1
	ZINCOL OSSIDI SPA			1



*Territorio,
popolazione
e veicoli*

5.1 TERRITORIO LIGURE

5.1.1 LA REGIONE LIGURIA IN SINTESI

	Capoluogo	Genova
	Provincie	4
	Comuni	234
	Superficie	5.416 kmq
	Densità	278,79 ab/kmq



5.1.2 STRADE STATALI E STRADE PROVINCIALI

Strade Statali

Identificativo	Lunghezza (in Km)
SS1Dir/A di Vado Ligure	3
SS1Dir - dei Balzi rossi	3
SS1 Var/A - Variante di La Spezia	6
SS1 Var - Variante di Varazze	1
SS1 - Via Aurelia	211
SS 720 - Variante di Taggia	2
SS 718 - di San Remo	3
SS 717 - di Villanova d'Albenga	7
SS 62 - della Cisa	6
SS 45 Var - del Torrente Bisagno	1
SS 45 - di Val di Trebbia	43
SS 30 - di Val di Bormida	1
SS 29 Var -Variante di Carcare e Collina di Vispa	4
SS 29 - del Colle di Cadibona	17
SS 28 Var/A - Variante di Pieve di Teco	2
SS 28 Var - Variante di Chiusavecchia	2
SS 28 - del Colle di Nava	44
SS 20 - del Colle di Tenda e Di Valle Roja	17
NSA 375 ex SS n. 28 (Variante di Pieve di Teco)	2
NSA 342 ex SS n. 28 (Variante di Chiusavecchia)	2
Totale	377

5.1.2 STRADE STATALI E STRADE PROVINCIALI

Strade Provinciali

Identificativo	Lunghezza (in Km)
Genova	1.035
Imperia	845
La Spezia	595
Savona	753
Totale	3.228

5.1.3 COMUNI SENZA IMPIANTI



GENOVA	
CERANESI	ORERO
COREGLIA LIGURE	PROPATA
CROCEFIESCHI	RONDANINA
FASCIA	SORI
FONTANIGORDA	TIGLIETO
GORRETO	TRIBOGNA
ISOLA DEL CANTONE	USCIO
LEIVI	VALBREVENNA
LORSICA	VOBBIA



IMPERIA			
AIROLE	CERIANA	MENDATICA	SAN BIAGIO DELLA CIMA
APRICALE	CERVO	MONTALTO CARPASIO	SAN LORENZO AL MARE
AQUILA D'ARROSCIA	CESIO	MONTEGROSSO PIAN LATTE	SEBORGIA
ARMO	CHIUSAVECCHIA	OLIVETTA SAN MICHELE	SOLDANO
AURIGO	CIPRESSA	PERINALDO	TERZORIO
BAIARDO	CIVEZZA	PIETRABRUNA	TRIORA
BORGHETTO D'ARROSCIA	COSIO D'ARROSCIA	PIGNA	VALLEBONA
CARAVONICA	COSTARAINERA	POMPEIANA	VASIA
CASTEL VITTORIO	DIANO ARENTINO	PORNASSIO	VESSALICO
CASTELLARO*	DIANO CASTELLO	PRELA'	VILLA FARALDI
	DIANO SAN PIETRO	RANZO	
	DOLCEDO	REZZO	
	ISOLABONA	ROCHETTA NERVINA	
	LUCINASCO		

(*) comuni con solo impianti Autostradali

5.1.3 COMUNI SENZA IMPIANTI



LA SPEZIA
BEVERINO
BONASSOLA
CALICE AL CORNOVIGLIO
CARRO
CARRODANO
FOLLO**
FRAMURA
MAISSANA
MONTEROSSO AL MARE
PIGNONE
RIOMAGGIORE
VERNATZA
ZIGNAGO



SAVONA
ALBISSOLA MARINA
ARNASCO
BALESTRINO
BERGEGGI**
BOISSANO
BORMIDA
CASANOVA LERRONE
CASTELBIANCO
CASTELVECCHIO DI ROCCA BARBENA
CISANO SUL NEVA
ERLI
GIUSTENICE
GIUSVALLA
MAGLIOLO**
MALLARE
MASSIMINO
NASINO
ONZO
OSIGLIA
PALLARE
PIANA CRIXIA
PLODIO
RIALTO
ROCCAVIGNALE
STELLANELLO
TESTICO
VENDONE
VEZZI PORTIO*
ZUCCARELLO**


(*) comuni con solo impianti Autostradali

(**) comuni con solo impianti Privati

Comune	Nr.
BADALUCCO	1
BORDIGHERA	6
BORGOMARO	1
CAMPOROSSO	2
CHIUSANICO	1
DIANO MARINA	3
DOLCEACQUA	1
IMPERIA	12
MOLINI DI TRIORA	1
OSPEDALETTI	1
PIEVE DI TECO	1
PONTEDASSIO	1
RIVA LIGURE	1
SAN BARTOLOMEO AL MARE	3
SANREMO	16
SANTO STEFANO AL MARE	2
TAGGIA	9
VALLECROSIA	2
VENTIMIGLIA	4


5.1.4 GEOREFERENZIAZIONE DEGLI IMPIANTI NON AUTOSTRADALI CHE HANNO SVOLTO ATTIVITA' NEL CORSO DELL'ANNO

IMPERIA




Comune	Nr.	Comune	Nr.
ARENZANO	3	MOCONESI	1
AVEGNO	1	MONEGLIA	1
BARGAGLI	1	MONTOGGIO	2
BOGLIASCO	1	NE	1
BORZONASCA	1	NEIRONE	1
BUSALLA	3	PIEVE LIGURE	1
CAMOGLI	3	PORTOFINO	1
CAMPO LIGURE	2	RAPALLO	10
CAMPOMORONE	1	RECCO	3
CARASCO	2	RONCO SCRIVIA	1
CASARZA LIGURE	1	ROSSIGLIONE	1
CASELLA	3	ROVEGNO	1
CASTIGLIONE	1	SAN COLOMBANO	1
CHIAVARESE		CERTENOLI	
CHIAVARI	10	SANTA MARGHERITA	4
CICAGNA	1	LIGURE	
COGOLETO	2	SANTO STEFANO	1
COGORNO	1	D'AVETO	
DAVAGNA	1	SANT'OLCESE	1
GENOVA	128	SAVIGNONE	2
LAVAGNA	6	SERRA RICCO'	2
LUMARZO	1	SESTRI LEVANTE	9
		TORRIGLIA	1
		ZOAGLI	1

GENOVA



LA SPEZIA

Comune	Nr.
AMEGLIA	2
ARCOLA	2
BOLANO	2
BORGHETTO DI VARA	1
BRUGNATO	2
CASTELNUOVO MAGRA	1
DEIVA MARINA	1
LA SPEZIA	27
LERICI	3
LEVANTO	2
LUNI	3
PORTOVENERE	1
RICCO' DEL GOLFO DI SPEZIA	2
ROCCHETTA DI VARA	1
SANTO STEFANO DI MAGRA	5
SARZANA	14
SESTA GODANO	1
VARESE LIGURE	2
VEZZANO LIGURE	4



SAVONA

Comune	Nr.	Comune	Nr.
ALASSIO	5	MILLESIMO	2
ALBENGA	12	MIOGLIA	1
ALBISOLA SUPERIORE	2	MURIALDO	1
ALTARE	1	NOLI	1
ANDORA	4	ORCO FEGLINO	1
BARDINETO	1	ORTOVERO	2
BORGHETTO SANTO SPIRITO	2	PIETRA LIGURE	5
BORGIO VEREZZI	1	PONTINVREA	1
CAIRO MONTEMOTTE	8	QUILIANO	1
CALICE LIGURE	1	SASSELLO	2
CALIZZANO	1	SAVONA	22
CARCARE	2	SPOTORNO	1
CELLE LIGURE	1	STELLA	1
CENGIO	1	TOIRANO	1
CERIALE	3	TOVO SAN GIACOMO	1
COSSERIA	1	VADO LIGURE	4
DEGO	1	VARAZZE	4
FINALE LIGURE	7	VILLANOVA	1
GARLENDÀ	1	D'ALBENGA	
LAIGUEGLIA	1		
LOANO	4		

5.1.5 GEOREFERENZIAZIONE IMPIANTI LUNGO LA RETE AUTOSTRADALE



5.2 POPOLAZIONE

5.2.1 POPOLAZIONE RESIDENTE PER PROVINCIA

Popolazione residente in Liguria al 31.12.2024

Province	Nr. comuni	Maschi	Femmine	Popolazione totale
Genova	67	394.906	423.745	818.651
Savona	69	129.461	137.658	267.119
La Spezia	32	105.250	109.736	214.986
Imperia	66	101.997	107.155	209.152
Totale Liguria	234	731.614	778.294	1.509.908

5.2.2 RAPPORTO TRA ABITANTI E IMPIANTI

Vengono presi in considerazione 31 impianti autostradali e 475 impianti non autostradali (stradali + marini) che hanno erogato durante l'anno per un totale di 506 impianti eroganti.

Provincia	Nr. abitanti	Nr. impianti eroganti	Media abitanti per impianto
Genova	818.651	229	3.575
Imperia	209.152	73	2.865
La Spezia	214.986	82	2.622
Savona	267.119	122	2.190
Totale	1.509.908	506	11.252

5.3 VEICOLI

5.3.1 MEDIA VEICOLI PER IMPIANTO PER PROVINCIA

Vengono presi in considerazione 31 impianti autostradali e 451 impianti stradali che hanno erogato durante l'anno per un totale di 482 impianti eroganti. I veicoli Benzina/GPL e Benzina/Metano sono stati ripartiti a metà. I veicoli elettrici/ibridi sono stati conteggiati per la parte relativa ai carburanti e ripartiti a metà.

Genova

Prodotto	Nr. veicoli circolanti	Nr. impianti	Nr. veicoli per impianto
Benzina	482.564	216	2.234
Gasolio	185.100	215	861
GPL	8.826	9	981
Metano	2.118	2	1.059

Imperia

Prodotto	Nr. veicoli circolanti	Nr. impianti	Nr. veicoli per impianto
Benzina	147.137	69	2.132
Gasolio	65.456	69	949
GPL	1.890	5	378
Metano	171	1	171

5.3.1 MEDIA VEICOLI PER IMPIANTO PER PROVINCIA

La Spezia

▲ Prodotto	Nr. veicoli circolanti	Nr. impianti	Nr. veicoli per impianto
Benzina	120.510	76	1.586
Gasolio	60.568	76	797
GPL	5.655	13	435
Metano	2.146	5	429

Savona

▲ Prodotto	Nr. veicoli circolanti	Nr. impianti	Nr. veicoli per impianto
Benzina	176.587	112	1.577
Gasolio	90.213	112	805
GPL	3.993	10	399
Metano	813	4	203

5.3.2 EROGATO MEDIO PER VEICOLI CIRCOLANTI NEL 2024 PER PROVINCIA

L'erogato si riferisce a 31 impianti Autostradali e 451 impianti stradali che hanno erogato durante l'anno per un totale di 482 impianti eroganti.

Genova

▲ Prodotto	Erogato	Nr. veicoli circolanti	Erogato medio per veicolo
Benzina	152.638.610	482.564	316
Gasolio	166.841.962	185.100	901
GPL	7.479.295	8.826	847

Imperia

▲ Prodotto	Erogato	Nr. veicoli circolanti	Erogato medio per veicolo
Benzina	53.825.993	147.137	366
Gasolio	64.772.449	65.456	990
GPL	2.224.727	1.890	1.177

5.3.2 EROGATO MEDIO PER VEICOLI CIRCOLANTI NEL 2024 PER PROVINCIA

La Spezia

▲ Prodotto	Erogato	Nr. veicoli circolanti	Erogato medio per veicolo
Benzina	50.875.935	120.510	422
Gasolio	77.124.752	60.568	1.273
GPL	9.233.181	5.655	1.633

Savona

▲ Prodotto	Erogato	Nr. veicoli circolanti	Erogato medio per veicolo
Benzina	64.208.563	176.587	364
Gasolio	110.617.384	90.213	1.226
GPL	5.433.235	3.993	1.361



1960 Distributore ACI a Genova in piazza Brignole



6.1 L.R. N. 1 DEL 2.1.2007 e s.m.i. - "TESTO UNICO IN MATERIA DI COMMERCIO"

- Estratto parti relative alla distribuzione carburanti stradali e autostradali -

TITOLO I – Disposizioni generali

CAPO I – Principi generali

Art. 3. (Programmazione regionale).

1. La Regione, attraverso forme di consultazione e di confronto con le rappresentanze degli enti locali, le organizzazioni maggiormente rappresentative a livello regionale delle imprese del commercio, dei consumatori e delle Organizzazioni sindacali, definisce gli indirizzi generali e i criteri di programmazione commerciale e urbanistica per l'insediamento delle seguenti attività commerciali:

- a) il commercio al dettaglio e all'ingrosso in sede fissa;
- b) la vendita della stampa quotidiana e periodica;
- c) la somministrazione di alimenti e bevande;
- d) la distribuzione dei carburanti.

2. A tal fine la Giunta regionale propone al Consiglio regionale Assemblea Legislativa della Liguria l'approvazione della programmazione commerciale ed urbanistica, eventualmente anche con atti separati per ogni singola tipologia di attività commerciale

3. La programmazione commerciale ed urbanistica persegue i seguenti obiettivi:

- a) favorire la realizzazione di una rete distributiva che, in collegamento con le altre funzioni di servizio, assicuri la migliore produttività del sistema e la qualità dei servizi da rendere al consumatore;
- b) assicurare il rispetto del principio della libera concorrenza, favorendo l'equilibrato sviluppo delle diverse tipologie distributive con particolare attenzione alla tutela e alla valorizzazione delle piccole imprese commerciali;
- c) rendere compatibile l'impatto territoriale e ambientale degli insediamenti commerciali e valorizzare la funzione del commercio degli esercizi di piccole, medie e grandi dimensioni per la riqualificazione del tessuto urbano, in particolare per quanto riguarda i quartieri urbani degradati al fine di ricostituire un ambiente idoneo allo sviluppo del commercio;
- d) salvaguardare e riqualificare i centri storici anche attraverso il mantenimento delle caratteristiche morfologiche degli insediamenti e il rispetto dei vincoli relativi alla tutela del patrimonio artistico ed ambientale ed evitare il processo di espulsione delle attività commerciali e artigianali;
- e) salvaguardare e riqualificare la rete distributiva nelle zone di montagna e rurali anche attraverso la creazione di servizi commerciali polifunzionali e al fine di favorire il mantenimento e la ricostituzione del tessuto commerciale;
- f) favorire gli insediamenti commerciali destinati al recupero, ammodernamento e sviluppo delle piccole e medie imprese già operanti sul territorio interessato, anche al fine di salvaguardare i livelli occupazionali reali;
- g) favorire uno sviluppo commerciale equilibrato tale da garantire la qualità e la stabilità del lavoro;
- h) promuovere l'assistenza in ogni sua forma ai piccoli imprenditori commerciali per accedere alle grandi centrali nazionali di acquisto delle merci all'ingrosso.

TITOLO II – DISCIPLINA DELLE ATTIVITA' COMMERCIALI
CAPO IX DISTRIBUZIONE CARBURANTI STRADALI E AUTOSTRADALI

SEZIONE I OBIETTIVI E CONTENUTI

Articolo 77. (Programmazione regionale)

1. Nella programmazione commerciale ed urbanistica di cui all'articolo 3, per gli impianti di distribuzione stradali, la Regione provvede alla:

- a) definizione degli indirizzi per la razionalizzazione e l'ammodernamento della rete degli impianti stradali di carburante, allo scopo di assicurare il miglioramento dell'efficienza della rete, l'incremento dei servizi resi all'utenza, il contenimento dei prezzi e la garanzia del servizio pubblico, in coerenza con le scelte effettuate in materia di assetto del territorio e di tutela dell'ambiente, nonché al fine di favorire l'incremento del risparmio energetico, la diffusione di combustibili alternativi e garantire servizi polifunzionali al consumatore finale;
- b) individuazione delle aree svantaggiate in cui prevedere deroghe alle presenti disposizioni ai sensi e per gli effetti dell'articolo 18, comma 1, secondo periodo, del decreto legislativo 16 dicembre 2016 n. 257 (Disciplina di attuazione della direttiva 214/94/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2014, sulla realizzazione di una infrastruttura per i combustibili alternativi) e successive modificazioni e integrazioni e dell'articolo 80;
- c) definizione e regolamentazione dei criteri di incompatibilità degli impianti;
- d) definizione degli indirizzi per gli orari di apertura e chiusura degli impianti;
- e) individuazione dei criteri e delle modalità per lo sviluppo delle attività accessorie.

2. Nella programmazione commerciale ed urbanistica di cui all'articolo 3, per gli impianti di distribuzione lungo le autostrade e i raccordi autostradali, la Regione provvede alla:

- a) definizione degli indirizzi per l'ammodernamento della rete degli impianti autostradali di carburante, allo scopo di assicurare il miglioramento dell'efficienza della rete, l'incremento dei servizi resi all'utenza, il contenimento dei prezzi e la garanzia del servizio pubblico, in coerenza con le scelte effettuate in materia di assetto del territorio e di tutela dell'ambiente, e garantire servizi polifunzionali al consumatore finale;
- b) individuazione dei criteri e delle modalità per lo sviluppo delle attività accessorie.

3. La titolarità delle autorizzazioni e degli altri titoli abilitativi per le attività commerciali accessorie ottenute in deroga alla normativa di settore, spetta al gestore dell'impianto, salvo rinuncia del gestore medesimo, che può consentire al titolare dell'autorizzazione dell'impianto di carburanti o, previa rinuncia di quest'ultimo, a terzi, lo svolgimento delle predette attività. Il loro rilascio è subordinato al legame con l'impianto stesso e non possono essere trasferite in altra sede.

Art. 78. (Definizioni).

1. Al fine dell'applicazione del presente Capo si intende:

- a) per rete, l'insieme dei punti di vendita eroganti i prodotti di cui alla lettera b);
- b) per carburanti per autotrazione, i seguenti tipi di prodotti petroliferi:

- 1) benzine
- 2) gasoli;

3) combustibili alternativi di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a) del d.lgs. 257/2016 e successive modificazioni e integrazioni e specificatamente i combustibili o fonti di energia che fungono, almeno in parte, da sostituti delle fonti fossili di petrolio nella fornitura di energia per il trasporto e che possono contribuire alla sua decarbonizzazione e migliorare le prestazioni ambientali del settore trasporti. I combustibili alternativi comprendono anche:

- 3.1) elettricità;
3.2) idrogeno;
3.3) biocarburanti, quali definiti all'articolo 2, comma 1, lettera i) del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28 (Attuazione della direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE);
3.4) combustibili sintetici e paraffinici;
3.5) gas naturale, compreso il biometano, in forma gassosa, denominato gas naturale compresso, di seguito GNC, e liquefatta, denominato gas naturale liquefatto, di seguito GNL;
3.6) gas di petrolio liquefatto, di seguito denominato GPL;
c) per impianto, il complesso commerciale unitario costituito da uno o più apparecchi di erogazione automatica di carburante per autotrazione e i relativi serbatoi nonché i servizi e le attività accessorie;
d) per erogatore, l'insieme delle attrezzature che realizzano il trasferimento automatico del carburante dal serbatoio dell'impianto al serbatoio dell'automezzo, misurando contemporaneamente i volumi e/o le quantità trasferite. Esso è composto da:
1) una pompa o un sistema di adduzione;
2) un contatore o un misuratore;
3) una pistola o una valvola di intercettazione;
4) le tubazioni che lo connettono;
5) i dispositivi di sicurezza previsti dalla normativa vigente tra cui quelli di recupero dei vapori di benzina;
e) per colonna, l'apparecchiatura contenente uno o più erogatori;
f) per self-service pre-pagamento, il complesso di apparecchiature a moneta e/o lettura ottica per l'erogazione automatica di carburante senza l'assistenza di apposito personale;
g) per self-service post-pagamento, il complesso di apparecchiature per il comando e controllo a distanza dell'erogatore da parte di apposito incaricato, con pagamento dopo che l'utente ha effettuato il rifornimento.
2. Trovano applicazione altresì le altre definizioni di cui all'articolo 2, comma 1, del d.lgs. 257/2016 e successive modificazioni e integrazioni.
3. Per determinare l'erogato di vendita di ciascun impianto devono essere presi in considerazione tutti i carburanti per autotrazione e i combustibili alternativi di cui al comma 1, lettera b) sulla base dei dati risultanti dai registri di carico e scarico vidimati dai competenti uffici dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli e dei dati comunicati dagli interessati.

Art. 78 bis (Ulteriori titoli abilitativi per l'esercizio dell'attività).

1. Qualora per lo svolgimento delle attività di cui al presente capo siano richiesti ulteriori titoli abilitativi trovano applicazione le disposizioni di cui al d.lgs. 222/2016 e la relativa modulistica unificata e standardizzata, approvata ai sensi del d.lgs. 126/2016.

SEZIONE II DISPOSIZIONI RIGUARDANTI GLI IMPIANTI STRADALI

Art. 79. (Procedure per l'installazione e l'esercizio dei nuovi impianti).

1. L'installazione e l'esercizio di nuovi impianti sono soggetti ad autorizzazione rilasciata dal Comune competente per territorio, ai sensi di quanto previsto dal d.lgs 222/2016 e dalla programmazione commerciale ed urbanistica di cui all'articolo 3.
1 bis. Per l'installazione e l'esercizio di nuovi impianti devono essere rispettate le normative in materia urbanistica, di tutela ambientale, di sicurezza stradale, sanitaria, antincendio, fiscale e del lavoro, di tutela dei beni storici e artistici.
1 ter. Ai fini del calcolo delle superfici si deve tenere conto anche degli spazi destinati alla sosta.
1 quater. Gli impianti di distribuzione carburanti possono essere realizzati in tutto il territorio comunale ad eccezione dei centri storici di cui all'articolo 14, comma 1, lettera e), nel rispetto della presente legge e degli strumenti urbanistici.

Art. 80. (Tipologie nuovi impianti).

1. Al fine di ridurre la dipendenza dal petrolio e attenuare l'impatto ambientale nel settore dei trasporti, tutti i nuovi impianti, devono dotarsi di infrastrutture di ricarica elettrica di potenza elevata almeno veloce, di cui all'articolo 2, comma 1, lettera e), numero 1, del d.lgs. 257/2016 e successive modificazioni e integrazioni, nonché di rifornimento di GNC o GNL, anche in esclusiva modalità self service, sulla base di quanto previsto dalla programmazione commerciale ed urbanistica di cui all'articolo 3 e dall'articolo 18 del d.lgs 257/2016 e successive modificazioni e integrazioni, fatta salva la sussistenza di una delle impossibilità tecniche di cui al comma
2. Non sono soggetti a tale obbligo gli impianti di distribuzione carburanti localizzati nelle aree svantaggiose individuate dalla Programmazione commerciale ed urbanistica di cui all'articolo 77, comma 1, lettera b).
2. Ai sensi del articolo 18, comma 6 del d.lgs 257/2016 e successive modificazioni e integrazioni, i titolari degli impianti possono fare valere una delle seguenti impossibilità tecniche, che devono essere verificate e certificate dal Comune competente per territorio:
 - a) accessi e spazi insufficienti per motivi di sicurezza ai sensi della normativa antincendio, esclusivamente per gli impianti già autorizzati alla data di entrata in vigore del decreto del Ministero dello Sviluppo Economico 5 marzo 2018 (Individuazione degli ostacoli tecnici o degli oneri economici eccessivi e non proporzionali alle finalità dell'obbligo di presenza di più tipologie di carburanti negli impianti di distribuzione di carburanti);
 - b) per il GNC lunghezza delle tubazioni per l'allacciamento superiore a 1000 metri tra la rete del gas naturale e il punto di stoccaggio del GNC e pressione della rete del gas naturale inferiore a 3 bar;
 - c) distanza dal più vicino deposito di approvvigionamento del GNL via terra superiore a 1000 chilometri.
3. Le cause di impossibilità tecnica sono verificate disgiuntivamente per il GNC e il GNL, e la sussistenza di condizioni di esonero per una di tali fattispecie non comporta automaticamente l'esonero dall'obbligo dell'altra.
4. Ai sensi del Decreto del Ministero dello sviluppo economico 5 marzo 2018 le cause di impossibilità di cui al comma 2 coincidono con gli ostacoli tecnici e gli oneri eccessivi di cui all'art. 83 bis del decreto-legge 25 giugno 2008, n.112 (Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e le perequazione tributaria) convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008 n. 133 e successive modificazioni ed integrazioni.
5. Ove ricorrono contemporaneamente le impossibilità tecniche di cui al comma 2, sussiste l'obbligo di dotarsi di impianti di distribuzione di GPL, ai sensi dell'articolo 18 comma 1, del D. lgs. 257/2016 e successive modificazioni e integrazioni.
6. Al fine di promuovere l'uso di carburanti a basso impatto ambientale nel settore dei trasporti, è consentita, ai sensi dell'articolo 18, comma 7, del d.lgs. 257/2016 e successive modificazioni e integrazioni, l'apertura di nuovi impianti di distribuzione mono prodotto, ad uso pubblico, che erogano gas naturale, compreso il biometano, sia in forma compressa - GNC, sia in forma liquida - GNL, oltre a nuovi punti di ricarica di potenza elevata almeno veloce di cui all'articolo 2, comma 1, lettera e), numero 1 del d.lgs. 257/2016 e successive modificazioni e integrazioni.

Art. 80 bis (Modalità di erogazione).

1. Gli impianti devono essere dotati di apparecchiature per la modalità di rifornimento senza servizio con pagamento anticipato ai sensi e nei termini stabiliti dalla normativa statale, pena l'applicazione delle sanzioni di cui all'articolo 139, comma 3.
2. L'adeguamento di cui al comma 1 è consentito a condizione che l'impianto sia compatibile sulla base dei criteri definiti dalla programmazione commerciale ed urbanistica di cui all'articolo 77, comma 1.
3. Non possono essere posti specifici vincoli all'utilizzo di apparecchiature per la modalità di rifornimento senza servizio con pagamento anticipato, durante le ore in cui è contestualmente assicurata la possibilità di rifornimento assistito dal personale, a condizione che venga effettivamente mantenuta e garantita la presenza del gestore o di suoi dipendenti o collaboratori.
4. Nel rispetto delle norme di circolazione stradale, presso gli impianti stradali di distribuzione carburanti ovunque siano ubicati non possono essere posti vincoli o limitazioni all'utilizzo continuativo, anche senza assistenza, delle apparecchiature per la modalità di rifornimento senza servizio con pagamento anticipato.

Art. 81. (Modifica degli impianti).

1. Costituisce modifica all'impianto:

Art. 81. (Modifica degli impianti).

- a) l'aggiunta di carburanti non precedentemente erogati;
- b) la variazione del numero di colonnine;
- c) la sostituzione di distributori a semplice o doppia erogazione con altri rispettivamente a erogazione doppia o multipla per prodotti già erogati;
- d) il cambio di destinazione dei serbatoi o delle colonnine erogatrici di prodotti già erogati;
- e) la variazione del numero o della capacità di stoccaggio dei serbatoi;
- f) l'installazione di dispositivi self-service post-pagamento;
- g) l'installazione di dispositivi self-service pre-pagamento;
- h) la detenzione o aumento di stoccaggio degli oli lubrificanti;
- i) la detenzione o aumento di stoccaggio degli oli esausti, del gasolio per uso riscaldamento dei locali degli impianti e di tutti gli altri prodotti non destinati alla vendita al pubblico;
- l) la trasformazione delle modalità di rifornimento del metano;

I bis) la trasformazione da impianto di distribuzione carburanti con assistenza di apposito personale a impianto funzionante in modalità self-service pre-pagamento senza assistenza di apposito personale.

2. Le modifiche di cui al comma 1 devono essere realizzate nel rispetto delle norme di sicurezza, di quelle fiscali, ambientali, sanitarie e urbanistico-edilizie.

3. Le modifiche di cui alla lettera a) del comma 1 devono essere autorizzate ai sensi dell'articolo 79 e sono soggette a collaudo. Le modifiche di cui alle lettere f), g), i), l) e l bis) del comma 1 sono soggette a previa comunicazione al Comune competente per territorio e possono essere effettuate dalla data di ricevimento della comunicazione. La corretta realizzazione delle medesime è asseverata da attestazione rilasciata

da tecnico abilitato alla sottoscrizione del progetto ai sensi delle specifiche normative vigenti nei Paesi dell'Unione Europea. Le modifiche di cui alle lettere b), c), d), e), h) del comma 1 sono soggette a previa comunicazione al Comune competente per territorio e possono essere effettuate dalla data di ricevimento della comunicazione

4. (Omissis)

5. Le modifiche di cui al comma 1 sono altresì soggette alla presentazione, da parte del titolare dell'autorizzazione, di una dichiarazione sostitutiva di atto notorio che attesti che gli interventi effettuati non costituiscono ristrutturazione totale di cui all' articolo 81 bis.

Art. 81 bis (Ristrutturazione totale).

1. La ristrutturazione totale è soggetta ad autorizzazione ai sensi dell'articolo 79, alle disposizioni dell'articolo 80 ed è soggetta a collaudo di cui all'articolo 81 ter.

2. Per ristrutturazione totale si intende il completo rifacimento dell'impianto consistente nella totale sostituzione o nel riposizionamento di tutte le attrezzature petrolifere.

3. Si considerano ristrutturazioni totali anche quelle realizzate in momenti successivi ma nell'arco di tre anni, con interventi che abbiano determinato il rifacimento dell'intero impianto di distribuzione.

Art. 81 ter (Collaudo degli impianti)

1. I nuovi impianti e gli impianti sottoposti a ristrutturazione totale o a modifiche di cui all'articolo 81, comma 1, lettera a), non possono essere posti in esercizio prima dell'effettuazione del collaudo richiesto all'interessato al Comune dove ha sede l'impianto.

2. Il collaudo è effettuato entro sessanta giorni dal ricevimento, da parte del Comune, della richiesta dell'interessato.

3. Il Comune, per l'espletamento del collaudo, nomina e convoca la Commissione di collaudo di cui all'articolo 81 quater.

4. Il collaudo è comunque effettuato ogni quindici anni dalla precedente verifica.

5. Le risultanze del collaudo devono essere trasmesse alla Regione.

Art. 81 quater (Commissione di collaudo)

1. La Commissione di collaudo è composta da:

- a) un rappresentante del Comune competente per materia, o un suo delegato, individuato tra i funzionari in servizio ad esso assegnati, con funzioni di Presidente;
- b) un rappresentante tecnico dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli competente per territorio o un suo delegato individuato tra i funzionari in servizio ad esso assegnati;
- c) un rappresentante tecnico dei Vigili del Fuoco competenti per territorio, o un suo delegato individuato tra i funzionari in servizio ad esso assegnati;
- d) un rappresentante tecnico della A.S.L. competente per territorio o un suo delegato individuato tra i funzionari in servizio ad esso assegnati;
- e) un rappresentante dell'Agenzia Regionale per l'Ambiente della Liguria (A.R.P.A.L.) o un suo delegato individuato tra i funzionari in servizio ad esso assegnati.

2. Al collaudo vengono invitati a presenziare un rappresentante della Società richiedente ed un rappresentante sindacale dei gestori.

3. Gli oneri relativi al collaudo sono a carico del richiedente e sono determinati con delibera assunta dalla Giunta regionale che ne definisce le modalità di versamento.

4. Ai componenti la Commissione, esterni all'Amministrazione comunale, spetta un compenso onnicomprensivo per ogni collaudo effettuato, nella misura prevista dalla normativa vigente. Non sono considerati collaudi eventuali successivi sopralluoghi della Commissione necessari per verificare la realizzazione delle prescrizioni stabilite in sede di collaudo.

5. Non sono previsti rimborsi spese e trattamenti di missione, salvo quanto previsto dalle normative applicabili alle diverse amministrazioni o enti.

Art. 81 quinque (Esercizio provvisorio)

1. In attesa del collaudo e su richiesta del titolare il Comune può autorizzare l'esercizio provvisorio, con le modalità di cui all'articolo 79, per un periodo di 60 giorni, previa presentazione di idonea documentazione attestante la conformità dei lavori ai progetti e alle rispettive norme che li disciplinano.

SEZIONE III - IMPIANTI AD USO PRIVATO, LACUALI E MARINI, CONTENITORI MOBILI

Art. 84. (Impianto di distribuzione ad uso privato).

1. Per impianto di distribuzione carburanti per autotrazione ad uso privato si intende un autonomo complesso costituito da attrezzature fisse e/o mobili di qualsiasi capacità di erogazione di carburanti per uso di autotrazione collegate a serbatoi, utilizzato esclusivamente per il rifornimento di autoveicoli, che abbiano una funzione strumentale all'attività dell'impresa, di proprietà o in locazione finanziaria di imprese produttive o di servizio con autoveicoli che non possono essere riforniti presso gli impianti stradali, ad eccezione delle Amministrazioni pubbliche e delle società da queste controllate o partecipate, e ubicato all'interno di stabilimenti, cantieri, magazzini e simili

2. La distribuzione di carburante non può, in alcun modo, essere ricompresa nell'oggetto sociale dell'attività svolta dall'impresa.

3. L'autorizzazione per l'installazione e l'esercizio di nuovi impianti ad uso privato per la distribuzione di carburante alle imprese produttive o di servizio con autoveicoli che non possono essere riforniti presso gli impianti stradali è rilasciata, ai sensi dell'articolo 79, in deroga alla programmazione commerciale ed urbanistica di cui all'articolo 3.

4. Gli impianti ad uso privato devono essere comunque sottoposti a collaudo di cui all'articolo 81 ter, anche nel caso di ristrutturazione totale ai sensi dell'articolo 81 bis.

Art. 85. (Impianti marini).

1. Gli impianti marini sono autorizzati ai sensi delle vigenti normative statali ed in deroga agli indirizzi e criteri stabiliti dalla programmazione commerciale ed urbanistica di cui all'articolo 3 per gli impianti stradali e devono essere adibiti all'esclusivo rifornimento dei natanti.

Art. 86. (Prelievo di carburanti in recipienti presso gli impianti stradali).

1. Per il prelievo di carburanti in recipienti omologati secondo le vigenti disposizioni di legge presso gli impianti stradali gli utenti interessati devono fornire, al Comune ove è localizzato l'impianto presso il quale intendono effettuare i rifornimenti, idonea dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà attestante la proprietà di mezzi o impianti non rifornibili di carburante direttamente presso gli impianti stradali. Il Comune, sulla base di tale dichiarazione, rilascia l'attestazione contenente l'indicazione dell'impianto presso il quale devono essere effettuati i rifornimenti e le eventuali prescrizioni dell'autorità sanitaria.
2. Il Comune può accertare che gli utenti che hanno richiesto l'attestazione di cui al comma 1 siano in possesso di mezzi o impianti rifornibili solo sul posto di lavoro.
3. Le attestazioni rilasciate dal Comune hanno validità di un anno e possono essere rinnovate.

SEZIONE V IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE CARBURANTI SITUATI LUNGO LE AUTOSTRADE ED I RACCORDI AUTOSTRADALI

Art. 89. (Definizioni).

1. L'attività di erogazione dei carburanti lungo le autostrade e i raccordi autostradali costituisce pubblico servizio.
2. Per impianto di distribuzione carburanti lungo le autostrade ed i raccordi autostradali, ai fini della presente sezione, si intende il complesso commerciale unitario costituito da uno o più apparecchi di erogazione automatica di carburante per autotrazione e i relativi serbatoi.

Art. 90. (Funzioni regionali).

1. Le concessioni per i nuovi impianti di cui all'articolo 92 e le autorizzazioni per le ristrutturazioni di cui all'articolo 96, sono rilasciate dalla Regione sulla base degli indirizzi e criteri di programmazione commerciale ed urbanistica di cui all'articolo 3 e nel rispetto di quanto previsto dalla vigente normativa statale.
2. Le procedure ad evidenza pubblica per l'affidamento delle aree di servizio sono adottate anche nel rispetto degli indirizzi e criteri di programmazione commerciale ed urbanistica di cui all'articolo 3.
3. La Regione competente al rilascio della concessione per l'installazione e l'esercizio dei nuovi impianti partecipa, tra gli altri, alla Conferenza dei Servizi di cui all'art. 14 della Legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di accesso ai documenti amministrativi) e successive modificazioni ed integrazioni al fine di verificare la conformità di eventuali nuovi impianti previsti in fase progettuale agli indirizzi e ai criteri di programmazione commerciale ed urbanistica di cui all'articolo 3.

Art. 91. (Requisiti per il rilascio della concessione).

1. Ai fini del rilascio della concessione il richiedente deve aver compiuto il diciottesimo anno di età e deve essere inoltre in possesso:
 - a) dei requisiti di onorabilità di cui all'articolo 12;
 - b) del requisito di cui all'articolo 6, comma 2, lettera b), del decreto del Presidente della Repubblica 27 ottobre 1971 n. 1269 (norme per l'esecuzione dell'articolo 16 del decreto legge 26 ottobre 1970 n. 745 convertito in legge, con modificazioni, con la legge 18 dicembre 1970 n. 1034, riguardante la disciplina dei distributori automatici di carburante per autotrazione);
 - c) della capacità tecnico-organizzativa ed economica necessaria a garantire la continuità e la regolarità nell'espletamento del pubblico servizio di distribuzione dei carburanti.
2. Per l'accertamento della capacità tecnico-organizzativa ed economica si deve tenere conto dei criteri indicati all'articolo 5 del d.P.R. 1269/1971.

Art. 92. (Nuovi impianti).

1. Al fine di ridurre la dipendenza dal petrolio e attenuare l'impatto ambientale nel settore dei trasporti, tutti i nuovi impianti devono dotarsi di infrastrutture di ricarica elettrica di potenza elevata almeno veloce. I nuovi impianti devono altresì dotarsi di rifornimento di GNC o GNL, anche in esclusiva modalità self service, sulla base di quanto previsto dalla programmazione commerciale ed urbanistica di cui all'articolo 77, comma 2.

- 1.** La concessione per l'installazione e l'esercizio di un nuovo impianto è rilasciata subordinatamente alla conformità dell'impianto alle disposizioni urbanistico-edilizie, alle prescrizioni fiscali e a quelle concernenti la sicurezza sanitaria, ambientale, antincendio nonché alle disposizioni per la tutela dei beni storici e artistici.
- 2.** La concessione ha validità di anni nove fatti salvi i casi di cui al comma 1 del punto 1 del Documento procedurale parte integrante e sostanziale del decreto interministeriale 7 agosto 2015 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e del Ministero dello Sviluppo Economico. La concessione può essere soggetta a rinnovo, con le procedure di cui all'articolo 94.
- 3.** L'istanza per il rilascio della concessione per l'installazione e l'esercizio del nuovo impianto è presentata dall'interessato alla Regione, completa della seguente documentazione:
 - a) dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà attestante il possesso, da parte del richiedente, dei requisiti di cui all'articolo 91;
 - b) perizia giurata, redatta da tecnico abilitato alla sottoscrizione del progetto ai sensi delle specifiche normative vigenti nei Paesi dell'Unione Europea, attestante la conformità dell'impianto alle disposizioni urbanistico-edilizie, alle prescrizioni fiscali nonché alle disposizioni per la tutela dei beni storici e artistici;
 - c) dichiarazione di assenso da parte dell'ente proprietario della strada o di un suo concessionario;
 - d) pareri favorevoli in materia di sicurezza sanitaria, ambientale, antincendio rilasciati dagli organi competenti, ai sensi delle normative vigenti. Relativamente al parere ambientale si applicano le disposizioni assunte in materia dalla Giunta regionale
- 4.** I pareri di cui ai punti b) c) e d) possono anche essere stati rilasciati in sede di Conferenza dei Servizi, di cui all'articolo 90, comma
- 5.** La Regione, verificata la sussistenza dei requisiti e delle condizioni previste dalla presente sezione e prendendo atto della positiva conclusione della Conferenza dei Servizi, di cui all'articolo 90, comma 3, rilascia la concessione a favore del soggetto richiedente.
- 6.** L'esercizio dell'impianto è subordinato all'esito positivo del collaudo, di cui all'articolo 97 che l'interessato deve richiedere alla Regione almeno sessanta giorni prima della conclusione dei lavori, salvo l'esercizio provvisorio.

Art. 93. (Trasferimento della titolarità della concessione degli impianti).

- 1.** La domanda, intesa ad ottenere l'autorizzazione al trasferimento della titolarità della concessione dell'impianto, deve essere presentata alla Regione dal concessionario subentrante.
- 2.** Alla domanda deve essere allegata la seguente documentazione:
 - a) dichiarazione di assenso da parte dell'ente proprietario della strada o di un suo concessionario;
 - b) proprietà o disponibilità dell'impianto del subentrante;
 - c) dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà attestante il possesso, da parte del richiedente, dei requisiti di cui all'articolo 91;
 - d) parere favorevole dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli.
- 3.** Non configurano trasferimento di titolarità della concessione e sono soggetti a sola preventiva comunicazione i casi di:
 - a) modifica della ragione sociale;
 - b) modifica della denominazione sociale;
 - c) fusione o incorporazione da parte della società controllante;
 - d) passaggio di concessione all'interno di gruppi di imprese tra la società controllante e la società controllata o viceversa, aventi nell'oggetto sociale la commercializzazione di prodotti petroliferi e in possesso dei requisiti di cui all'articolo 91.

Art. 94. (Rinnovo della concessione degli impianti).

- 1.** La domanda di rinnovo della concessione di un impianto deve essere presentata alla Regione sei mesi prima della scadenza novennale.
- 2.** Alla domanda deve essere allegata la seguente documentazione:
 - a)** dichiarazione di assenso, da parte dell'ente proprietario della strada o di un suo concessionario alla permanenza dell'impianto, ovvero copia dell'istanza destinata ad ottenerlo;

- b)** dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà attestante il possesso, da parte del richiedente, dei requisiti di cui all'articolo 91;
 - c)** perizia giurata, redatta da tecnico abilitato alla sottoscrizione del progetto ai sensi delle specifiche normative vigenti nei Paesi dell'Unione Europea, attestante la conformità dell'impianto alle disposizioni del piano regolatore, alle prescrizioni fiscali nonché alle disposizioni per la tutela dei beni storici e artistici;
 - d)** pareri favorevoli in materia di sicurezza sanitaria, ambientale, antincendio rilasciati dagli organi competenti, ai sensi delle normative vigenti. Relativamente al parere ambientale si applicano le disposizioni assunte in materia dalla Giunta regionale;
 - e)** richiesta di collaudo dell'impianto.
- 3.** La Regione, verificata la sussistenza dei requisiti e delle condizioni previste dalla presente sezione, rinnova la concessione a favore del soggetto richiedente.
- 4.** L'esercizio dell'impianto è subordinato all'esito positivo del collaudo, di cui all'articolo 97.

Art. 95. (Modifiche degli impianti).

1. Costituiscono modifiche dell'impianto i seguenti interventi:

- a) l'aggiunta di carburanti non precedentemente erogati;
- b) la variazione del numero di colonnine;
- c) la sostituzione di distributori a semplice o doppia erogazione con altri rispettivamente a erogazione doppia o multipla per prodotti già erogati;
- d) il cambio di destinazione dei serbatoi o delle colonnine erogatrici di prodotti già erogati;
- e) la variazione del numero o della capacità di stoccaggio dei serbatoi;
- f) l'installazione di dispositivi self-service post-pagamento;
- g) l'installazione di dispositivi self-service pre-pagamento;
- h) la detenzione o aumento di stoccaggio degli oli lubrificanti;
- i) la detenzione o aumento di stoccaggio degli oli esausti, del gasolio per uso riscaldamento dei locali degli impianti e di tutti gli altri prodotti non destinati alla vendita al pubblico;
- l) la trasformazione delle modalità di rifornimento del metano.

2. Le modifiche di cui al comma 1 devono essere realizzate nel rispetto delle norme di sicurezza sanitaria, ambientale, antincendio, di quelle fiscali e urbanistico-edilizie.

3. Le modifiche di cui alla lettera a) del comma 1 devono essere autorizzate dalla Regione e sono soggette a collaudo, di cui all'articolo 97, che l'interessato deve richiedere almeno sessanta giorni prima della conclusione dei lavori, salvo l'esercizio provvisorio.

4. Le modifiche di cui alle lettere b), c), d), e), h) del comma 1 sono soggette a previa comunicazione da presentarsi alla Regione e possono essere effettuate dalla data di ricevimento della comunicazione.

5. Le modifiche di cui alle lettere f), g), i), l) del comma 1 sono soggette a previa comunicazione da presentarsi alla Regione e possono essere effettuate dalla data di ricevimento della comunicazione. La corretta realizzazione delle medesime è asseverata da attestazione rilasciata da tecnico abilitato alla sottoscrizione del progetto ai sensi delle specifiche normative vigenti nei Paesi dell'Unione Europea.

6. Le modifiche di cui al presente articolo sono inserite dalla Regione nel successivo provvedimento di rinnovo della concessione.

6 bis. Le modifiche di cui al comma 1 sono altresì soggette alla presentazione, da parte del titolare della concessione, di una dichiarazione sostitutiva di atto notorio che attesti la non realizzazione di ristrutturazione totale di cui all' art. 96.

Art. 96. (Ristrutturazione degli impianti).

1. La ristrutturazione totale è soggetta ad autorizzazione nel rispetto delle disposizioni dell'articolo 92 e soggetta a collaudo di cui all'articolo 97.

1 bis. Per ristrutturazione totale si intende il completo rifacimento dell'impianto consistente nella totale sostituzione o nel riposizionamento di tutte le attrezzature petrolifere.

1 ter. Si considerano ristrutturazioni totali anche quelle realizzate in momenti successivi ma nell'arco di tre anni, con interventi che abbiano determinato il rifacimento dell'intero impianto di distribuzione.

2. L'istanza di autorizzazione alla ristrutturazione dell'impianto deve essere presentata dall'interessato alla Regione, completa della seguente documentazione:

a) perizia giurata, redatta da tecnico abilitato alla sottoscrizione del progetto ai sensi delle specifiche normative vigenti nei Paesi dell'Unione Europea, attestante la conformità dell'impianto alle disposizioni urbanistico-edilizie, alle prescrizioni fiscali nonché alle disposizioni per la tutela dei beni storici e artistici;

b) dichiarazione di assenso da parte dell'ente proprietario della strada o di un suo concessionario;

c) pareri favorevoli in materia di sicurezza sanitaria, ambientale, antincendio rilasciati dagli organi competenti, ai sensi delle normative vigenti. Relativamente al parere ambientale si applicano le disposizioni assunte in materia dalla Giunta regionale.

3. I pareri di cui al comma 2 possono anche essere rilasciati, qualora attivata, nell'ambito della procedura dello Sportello unico di cui all'articolo 15 della l.r. 10/2012 e successive modificazioni e integrazioni.

4. Al termine della procedura dello Sportello unico, di cui all'articolo 15 della l.r. 10/2012 e successive modificazioni ed integrazioni, la Regione, prendendo atto della sua positiva conclusione e verificata la sussistenza dei requisiti e delle condizioni previste dalla presente sezione, rilascia l'autorizzazione a favore del soggetto richiedente.

5. L'esercizio dell'impianto è subordinato all'esito positivo del collaudo di cui all'articolo 97, che l'interessato deve richiedere alla Regione almeno sessanta giorni prima della conclusione dei lavori, salvo l'esercizio provvisorio.

6. Al fine di non sospendere l'attività di erogazione può essere realizzato un impianto temporaneo, che deve essere autorizzato. All'istanza per l'autorizzazione dell'impianto temporaneo, che deve essere presentata dall'interessato insieme a quella di autorizzazione alla ristrutturazione, devono essere allegati i pareri favorevoli, relativi all'impianto temporaneo, in materia di sicurezza sanitaria, ambientale e antincendio rilasciati dagli organi competenti, ai sensi delle normative vigenti. Dell'avvenuto smantellamento dell'impianto temporaneo deve essere data tempestiva comunicazione.

Art. 96bis. (Chiusura volontaria degli impianti autostradali)

1. In caso di chiusura volontaria, per gravi motivi debitamente documentati, il titolare, congiuntamente all'Ente concessionario autostradale, deve darne comunicazione alla Regione con un preavviso di almeno sei mesi.

2. La Regione procede alla revoca della concessione petrolifera relativamente all'impianto chiuso e trasmette la documentazione agli Uffici Regionali competenti in materia di territorio e ambiente ed agli altri Enti interessati per gli adempimenti rientranti nell'ambito della loro competenza.

Art. 97. (Collaudo degli impianti).

1. Sono sottoposti a collaudo i nuovi impianti, gli impianti per i quali si chiede il rinnovo della concessione, gli impianti ristrutturati e le parti modificate per le quali è richiesta l'autorizzazione, di cui all'articolo 95, comma 1, lettera a), al fine di verificare l'idoneità tecnica delle attrezzature oggetto della concessione petrolifera.

2. Oggetto del collaudo è l'impianto così come definito al comma 2 dell'articolo 89.

3. La Commissione di collaudo provvede ad effettuare il collaudo entro sessanta giorni dalla presentazione della domanda da parte dell'interessato.

4. In caso di esito negativo del collaudo, la Regione assegna un termine perentorio al richiedente per la eliminazione delle irregolarità riscontrate sull'impianto e dispone un nuovo collaudo.

5. Nel caso in cui due collaudi consecutivi abbiano dato esito negativo, si applicano le sanzioni previste all'articolo 139, comma 2.

Art. 98. (Commissione di collaudo).

1. La Commissione di collaudo è nominata e convocata dalla Regione ed è composta da:

a) il dirigente dell'Ufficio della Regione competente per materia, o un suo delegato individuato tra i funzionari in servizio ad esso assegnati;

b) il Comandante Provinciale dei Vigili del Fuoco, o un suo delegato individuato tra i funzionari in servizio ad esso assegnati;

- c) un rappresentante tecnico dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli competente per territorio o un suo delegato individuato tra i funzionari in servizio ad esso assegnati;
- d) un rappresentante tecnico della A.S.L. competente per territorio o un suo delegato individuato tra i funzionari in servizio ad esso assegnati;
- e) un rappresentante dell'Agenzia Regionale per l'Ambiente della Liguria (A.R.P.A.L.) o un suo delegato individuato tra i funzionari in servizio ad esso assegnati.

2. Al collaudo vengono invitati a presenziare un rappresentante della Società richiedente e un rappresentante dell'ente proprietario della strada o di un suo concessionario.

3. Ai componenti la Commissione, esterni all'Amministrazione regionale, spetta un compenso onnicomprensivo per ogni collaudo effettuato, nella misura prevista dalla normativa regionale vigente. Non sono considerati collaudi eventuali successivi sopralluoghi della Commissione necessari per verificare la realizzazione delle prescrizioni stabilite in sede di collaudo.

4. Non sono previsti rimborsi spese e trattamenti di missione, salvo quanto previsto dalle normative applicabili alle diverse Amministrazioni od Enti.

5. Gli oneri relativi al collaudo sono a carico del richiedente e sono determinati con delibera assunta dalla Giunta regionale che ne definisce le modalità di versamento.

Art. 99. (Esercizio provvisorio).

1. Per i nuovi impianti, i rinnovi, le modifiche di cui all'articolo 95, comma 1 lettera a) e le ristrutturazioni, in attesa del collaudo e su richiesta dell'interessato, la Regione può autorizzare l'esercizio provvisorio per un periodo non superiore a centottanta giorni, prorogabili, al massimo di altri centottanta giorni, previa presentazione della seguente documentazione:

a) perizia giurata, redatta da tecnico abilitato alla sottoscrizione del progetto ai sensi delle specifiche normative vigenti nei Paesi dell'Unione Europea, comprovante la corretta esecuzione dei lavori in conformità al progetto approvato;

b) richiesta al Comando dei Vigili del Fuoco territorialmente competente del certificato di prevenzione incendi da parte del concessionario con l'impegno all'osservanza delle prescrizioni o condizioni di esercizio imposte dai Vigili del Fuoco.

Art. 100. (Disponibilità dell'area).

1. Qualora l'assenso dell'ente proprietario della strada o del suo concessionario venga dato per un periodo inferiore a nove anni, la società titolare della concessione petrolifera è tenuta, sei mesi prima della scadenza di tale assenso, a presentare una nuova dichiarazione di assenso.

2. Qualora l'area sia data in affidamento ad un nuovo aggiudicatario, sei mesi prima del subentro, il nuovo aggiudicatario dovrà presentare l'istanza di trasferimento ai sensi dell'articolo 93. In caso contrario la concessione decade e il subentrante dovrà presentare un'istanza di nuova concessione, ai sensi dell'articolo 92, che dovrà rispettare gli indirizzi e i criteri di programmazione commerciale ed urbanistica di cui all'articolo 3.

Art. 101. (Sopralluoghi).

1. La Regione in qualsiasi momento può disporre sopralluoghi sugli impianti.

Art. 102. (Orari).

1. Gli impianti di distribuzione carburanti situati sulle autostrade e sui raccordi autostradali svolgono servizio continuativo ed ininterrotto, fatti salvi i casi previsti dalla normativa statale.

CAPO XV OSSERVATORI REGIONALI

Art. 124. (Osservatorio regionale e interregionale dei carburanti negli impianti stradali e sistema informativo).

1. La Regione effettua un monitoraggio per verificare l'evoluzione del processo di razionalizzazione della rete distributiva e comunica annualmente al competente Ministero i risultati del monitoraggio ai fini delle verifiche relative all'iscrizione all'anagrafe di cui all'articolo 1, comma 100 della l. 124/2017.
2. A tal fine i Comuni, i titolari dell'autorizzazione, gli uffici dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, i Comandi dei Vigili del Fuoco trasmettono alla Regione ogni dato che la stessa ritenga utile acquisire.
3. La Regione inoltre promuove una attività permanente di analisi e di studio delle problematiche strutturali e congiunturali del Settore Rete Carburanti, nel contesto del quadro economico regionale, nazionale ed internazionale, mediante l'istituzione, presso la Struttura regionale competente in materia di carburanti, di un Osservatorio che, nell'ambito del sistema informativo regionale e raccordandosi con gli altri sistemi informativi regionali, concorra:
 - a) alla programmazione regionale nel Settore;
 - b) a fornire a tutti i soggetti interessati i dati e le elaborazioni per una migliore conoscenza del Settore;
 - c) alla diffusione delle informazioni presso le istituzioni e le categorie economiche.
4. A tal fine l'Osservatorio cura la raccolta e l'aggiornamento, in una banca dati informatizzata, delle principali informazioni sulla rete distributiva carburanti, promuove indagini, studi e ricerche e realizza strumenti di informazione periodica destinati agli operatori nonché alle organizzazioni professionali, agli istituti di ricerca ed alle istituzioni pubbliche.
5. L'Osservatorio regionale si raccorda con l'Osservatorio interregionale che viene costituito, in accordo con altre Regioni, quale organo comune per il migliore esercizio delle proprie funzioni.

Art. 125. (Osservatorio regionale dei carburanti negli impianti autostradali).

1. I concessionari e gli Uffici dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli trasmettono all'Ufficio della Regione competente per materia i dati quantitativi e qualitativi dei prodotti erogati nell'anno precedente per ciascun impianto ed ogni altro dato che la Regione ritenga utile al monitoraggio della rete autostradale.

CAPO XVI – SOSPENSIONE VOLONTARIA, VARIAZIONI, SUBINGRESSO E CESSAZIONE

Art.128. (Sospensione volontaria dell'attività di distribuzione stradale e autostradale dei carburanti).

1. L'attività di distribuzione stradale dei carburanti può essere sospesa per un periodo massimo di dodici mesi, previa comunicazione al Comune competente per territorio, da parte del titolare dell'autorizzazione.
- 1 bis. Non sono previste sospensioni del servizio di erogazione negli impianti di distribuzione carburanti autostradali e nei raccordi autostradali, salvo in caso di gravi motivi debitamente documentati, per cui il titolare, congiuntamente all'Ente concessionario autostradale, dovrà darne comunicazione alla Regione, con un preavviso di almeno tre mesi.

Art. 130. (Sospensione autoritativa dell'attività di distribuzione stradale e autostradale dei carburanti).

1. Per motivi di pubblico interesse o per urgenti ragioni di sicurezza il Sindaco può disporre la sospensione dell'esercizio dell'impianto stradale. In caso di inottemperanza il Sindaco può ordinare la decadenza dell'autorizzazione dell'impianto.
2. Nei casi di impianti stradali ubicati in località ad intenso movimento turistico stagionale, tenuto conto delle esigenze dell'utenza residente, il Comune può autorizzare la sospensione dell'attività per determinati periodi di tempo, in nessun caso superiori a sei mesi l'anno.

2bis. Per motivi di pubblica sicurezza può essere disposta la sospensione di un impianto autostradale. La sospensione è disposta dall'Ente competente che ha rilevato la sussistenza dei motivi di pubblica sicurezza, che deve darne tempestiva comunicazione alla Regione.

Art. 131. (Variazioni del legale rappresentante o della denominazione o ragione sociale).

1. Le variazioni del rappresentante legale e della denominazione o ragione sociale di un'attività commerciale soggette a preventiva comunicazione

Art. 132 (Subingresso)

1. Il trasferimento della gestione o della proprietà dell'azienda o di un ramo di azienda, per atto tra vivi o per causa di morte, comporta il trasferimento al subentrante della titolarità del titolo abilitativo all'esercizio dell'attività commerciale.

2. Fermo restando quanto previsto dagli artt. 134, 135 e 135bis, per il subingresso deve essere presentata ai sensi del d.lgs. 222/2016, al Comune competente per territorio:
a) per il settore merceologico non alimentare, la comunicazione;
b) per il settore merceologico alimentare, la SCIA unica.

Art. 137. (Cessazione dell'attività).

1. La cessazione di una delle attività disciplinate dalla presente legge è soggetta a comunicazione al Comune competente per territorio da effettuarsi entro trenta giorni dalla cessazione stessa, ai sensi del d.lgs.222/2016.

CAPO XVII SANZIONI E DECADENZE

Art. 138. (Applicazione delle sanzioni).

1. Per le violazioni di cui alla presente legge si applicano le disposizioni contenute nella legge regionale 2 dicembre 1982 n. 45 (norme per l'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie di competenza della Regione o di enti da essa individuati, delegati o subdelegati).

2. Il Comune è competente per l'applicazione delle sanzioni amministrative di cui alla presente legge e ne introita i relativi proventi, fatta eccezione per gli impianti di distribuzione carburante lungo le autostrade e i raccordi autostradali.

Art. 139. (Sanzioni amministrative per gli impianti stradali di distribuzione carburante).

1. L'installazione o l'esercizio di un impianto stradale di carburante o di un impianto ad uso privato in assenza dell'autorizzazione o del collaudo ovvero senza i requisiti di cui all'articolo 12 e, ove richiesti, di quelli di cui all'articolo 13, sono puniti con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 800 a euro 8.000 e con il sequestro delle attrezzature costituenti l'impianto nonché del prodotto giacente.

2. L'installazione o l'esercizio di un impianto stradale di carburante o di un impianto ad uso privato in difformità dall'autorizzazione o dalle prescrizioni stabilite in sede di collaudo, sono puniti con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 1.000 a euro 5.000. In tali casi l'attività dell'impianto è sospesa fino alla sua regolarizzazione

3. Chiunque violi le disposizioni in materia di modalità di erogazione di cui all'articolo 80 bis, o non esponga, in modo leggibile, il cartello relativo ai prezzi praticati, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 500 a euro 3.000.

3 bis. La violazione degli obblighi previsti all'articolo 80 e all'articolo 81 bis è punita con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 1.000 a euro 5.000. In tali casi l'attività dell'impianto è sospesa fino alla sua regolarizzazione.

4. L'applicazione delle sanzioni previste dal presente articolo è di competenza del Comune ove è installato l'impianto.

Art. 140. (Sanzioni amministrative per gli impianti autostradali di distribuzione carburante).

1. L'installazione o l'esercizio di un impianto autostradale di carburante in assenza della concessione o del collaudo ovvero senza i requisiti di cui agli articoli 12 e 91 sono puniti con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 800 a euro 8.000 e con il sequestro delle attrezzature costituenti l'impianto nonché del prodotto giacente.

2. L'installazione o l'esercizio di un impianto autostradale di carburante in difformità dalla concessione o in mancanza dell'autorizzazione o in difformità dalle prescrizioni stabilite in sede di collaudo sono puniti con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 1.000 a euro 5.000. In tali casi viene fissato un termine entro cui procedere alla regolarizzazione dell'impianto. Decorso inutilmente tale termine la concessione decade.

3. Chiunque violi le disposizioni regionali in materia di orari o non esponga, in modo leggibile, il cartello relativo ai prezzi praticati è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 500 a euro 3.000.

3 bis La violazione degli obblighi previsti all'articolo 92 e all'articolo 96 è punita con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 1.000 a euro 5.000. In tali casi viene fissato un termine entro cui procedere alla regolarizzazione dell'impianto. Decorso inutilmente tale termine la concessione decade.

4. Per l'applicazione delle sanzioni previste dal presente articolo provvedono le Province che ne introitano i relativi proventi.

Art. 148. (Decadenza dell'autorizzazione all'installazione e all'esercizio di impianti stradali per la distribuzione dei carburanti).

1. L'autorizzazione decade:

- a) qualora vengano meno i requisiti di cui all'articolo 12 e, ove richiesti, quelli di cui all'articolo 13;
- b) qualora l'impianto chiuda a seguito di verifica di incompatibilità rispetto ai criteri stabiliti dalla programmazione commerciale ed urbanistica di cui all'articolo 3;
- c) per chiusura volontaria;
- d) qualora il titolare non inizi l'attività, nel caso di nuova installazione, entro il termine fissato dal Comune, salvo proroga in caso di comprovati impedimenti all'attivazione dell'impianto;
- e) qualora il titolare sospenda l'attività per un periodo superiore ad un anno;
- f) qualora vengano commesse gravi e reiterate violazioni delle disposizioni contenute nel Capo IX e delle prescrizioni contenute nei provvedimenti di autorizzazione. La reiterazione si verifica qualora sia stata commessa la stessa violazione per due volte in un periodo di dodici mesi, anche se si è proceduto al pagamento in misura ridotta della sanzione.

2. La decadenza dell'autorizzazione comporta il sequestro delle attrezzature costituenti l'impianto nonché del prodotto giacente.

Art. 149. (Decadenza della concessione all'installazione e all'esercizio di impianti autostradali per la distribuzione dei carburanti).

1. La concessione decade:

- a) qualora vengano meno i requisiti di cui agli articoli 12 e 91;
- b) qualora non sia osservato il provvedimento di sospensione adottato a seguito dell'esito negativo di due collaudi consecutivi;
- c) qualora vengano commesse gravi e reiterate violazioni delle disposizioni contenute nel Capo IX e delle prescrizioni contenute nei provvedimenti di concessione o autorizzazione. La reiterazione si verifica qualora sia stata commessa la stessa violazione per due volte in un periodo di dodici mesi, anche se si è proceduto al pagamento in misura ridotta della sanzione.

2. La decadenza della concessione comporta il sequestro delle attrezzature costituenti l'impianto nonché del prodotto giacente.

6.2 DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO REGIONALE N. 23 DEL 19.11.2018 - INDIRIZZI E CRITERI DI PROGRAMMAZIONE COMMERCIALE ED URBANISTICA IN MATERIA DI DISTRIBUZIONE CARBURANTI IN ATTUAZIONE DELL'ARTICOLO 3 DELLA LEGGE REGIONALE 2 GENNAIO 2007, N.1 (TESTO UNICO IN MATERIA DI COMMERCIO) e successive modificazioni e integrazioni

PARTI RELATIVE ALLA DISTRIBUZIONE CARBURANTI STRADALI CAPO IX, SEZIONI I-II-III (ALLEGATO A)

1. Oggetto

Il presente atto contiene gli indirizzi e criteri di programmazione commerciale ed urbanistica di cui all'articolo 3, comma1, lettera d) in materia di distribuzione carburanti stradale.

2. Aree svantaggiate

Gli impianti di distribuzione carburanti localizzati nelle aree svantaggiate come di seguito individuate non sono soggetti all'obbligo di dotarsi di infrastrutture di ricarica elettrica nonché di rifornimento di GNC o GNL di cui all'articolo 80 della l.r. 1/2007 e successive modificazioni e integrazioni.

Sono da considerarsi appartenenti ad aree svantaggiate ai sensi dell'articolo 77, comma 1, lettera b), i Comuni, riportati nell'Allegato A1, che:

1. ricadono nelle aree interne così come definite dalla deliberazione della Giunta regionale 11 luglio 2014, n. 859 (Aree interne: modalità attuazione Strategia Nazionale nella programmazione Liguria) e dagli atti conseguenti e quelli ricompresi nella Tabella A della legge regionale 13 agosto 1997, n. 33 (Disposizioni attuative della legge 31 gennaio 1994, n. 97 (Nuove disposizioni per le zone montane) e successive modificazioni e integrazioni e della deliberazione della Giunta regionale 13 febbraio 2004, n. 109 (Approvazione provvedimento amministrativo attuativo della legge regionale 12 marzo 2003, n. 5 (Razionalizzazione e ammodernamento della rete distributiva dei carburanti) e successive modificazioni e integrazioni, esclusi i Comuni costieri;
2. hanno non più di un impianto stradale di distribuzione carburanti.

3. Impossibilità tecniche

L'obbligo per gli impianti di distribuzione carburanti di dotarsi di infrastrutture di ricarica elettrica nonché di distribuzione di GNC o GNL, non si applica nel caso in cui sussista una delle seguenti impossibilità tecniche: per

il GNL e per il GNC la presenza di accessi e spazi insufficienti per motivi di sicurezza ai sensi della normativa antincendio (impossibilità valida solo per gli impianti già autorizzati alla data in vigore del decreto del Ministero dello Sviluppo Economico 5 marzo 2018; per il GNC lunghezza delle tubazioni per l'allacciamento superiore a 1000 metri tra la rete del gas naturale e il punto di stoccaggio del GNC e pressione della rete del gas naturale inferiore a 3 bar; per il GNL distanza dal più vicino deposito di approvvigionamento via terra superiore a 1000 chilometri).

Le suddette impossibilità tecniche, secondo quanto previsto dal decreto del Ministero dello Sviluppo Economico 5 marzo 2018, coincidono con gli ostacoli tecnici o oneri eccessivi e non proporzionali previsti dall'articolo 83bis, comma 17, del d.l. 112/2008 convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 e successive modificazioni e integrazioni e l. 124/2017, articolo 1, comma 98.

Il titolare dell'impianto di distribuzione fa valere con apposita richiesta la presenza dell'impossibilità tecnica. La condizione viene verificata e certificata dal Comune competente per territorio che rilascia l'autorizzazione all'esercizio dell'attività. Le cause di impossibilità tecnica sono verificate disgiuntamente per il GNC e il GNL, in quanto il verificarsi delle condizioni di esonero per l'uno, GNC o GNL, non comporta automaticamente l'esonero dell'obbligo dell'altro. Infatti, si tratta dello stesso prodotto gas naturale, nelle due forme commerciali e l'impossibilità tecnica ad installare una delle due forme commerciali del gas naturale, non determina la simultanea esclusione anche dell'altra.

La verifica dell'inesistenza di "una delle seguenti impossibilità tecniche", quindi va effettuata separatamente per il GNC e il GNL e la possibilità di esenzione scatterà se sussiste una impossibilità per il GNC – una tra le lettere a) e b) – ed una impossibilità per il GNL – una tra le lettere a) e c).

La misurazione della lunghezza della tubazione per l'allacciamento del GNC va effettuata sulla condotta più vicina e tenendo conto dell'effettivo percorso più breve della tubazione. Inoltre il punto di partenza dal distributore stradale per la misurazione della lunghezza della tubazione va individuato in via prioritaria dal punto di stoccaggio del GNC presso il distributore o, in assenza, dal punto di riconsegna (cabina di misura) posizionato sul unto vendita. La misurazione della lunghezza della tubazione è effettuata con riferimento al percorso più breve tenendo conto sia della distanza lineare tra il distributore stradale e il punto di allacciamento del GNC che della sistenza di comprovate limitazioni che obbligano ad allungare la percorrenza della tubazione

La misurazione della distanza chilometrica dal più vicino deposito di approvvigionamento del GNL va calcolata tenendo conto del percorso stradale più breve e nel rispetto delle norme di circolazione e del codice della strada.

La distanza chilometrica è misurata con riferimento al percorso stradale più breve sulla viabilità pubblica di scorrimento ai sensi del "NUOVO CODICE DELLA STRADA" di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e suo regolamento attuativo e tenendo conto delle successive modifiche.

I Comuni hanno l'obbligo di verificare le eventuali impossibilità tecniche contemporaneamente per GNC e GNL. In tal caso l'impianto ha l'obbligo di dotarsi di GPL in quanto la Regione Liguria ha una densità superficiale di numero di impianti di distribuzione di GPL al di sotto della media nazionale, così come indicato nella tabella III della sezione D dell'allegato III del d.lgs 257/2016.

Ai sensi dell'articolo 18, comma 1, del d.lgs. 257/2016 ripreso dall'articolo 80 della l.r. 1/2007 e successive modificazioni e integrazioni, ove ricorrono contemporaneamente le impossibilità tecniche sopra specificate, poiché la Regione Liguria presenta una densità superficiale di numero di impianti di distribuzione di GPL al di sotto della media nazionale, così come indicato nella tabella III della sezione D dell'allegato III del d.lgs. 257/2016, sussiste l'obbligo di dotarsi di impianti di distribuzione di GPL.

4. Applicabilità commi 3 e 4 articolo 18 d.lgs. 257/2016

Qualora nei capoluoghi liguri dovessero verificarsi le condizioni di cui ai commi 3 e 4 dell'articolo 18 del d.lgs. 257/2016, i titolari degli impianti situati sui territori interessati dovranno presentare un progetto per dotarsi di infrastrutture di ricarica elettrica nonché di distribuzione di GNC o GNL. Tale obbligo si intende assolto dotando di ricarica elettrica e di distribuzione di GNC o GNL un altro impianto nuovo o esistente e in capo al medesimo titolare ma non soggetto ad obbligo, purché sito nell'ambito territoriale della stessa provincia.

5. Impianti mono prodotto

Ai sensi dell'articolo 80, comma 4, è consentita l'apertura di nuovi impianti di distribuzione mono prodotto, ad uso pubblico, che erogano gas naturale, compreso il biometano, sia in forma compressa – GNC, sia in forma liquida – GNL, nonché di nuovi punti di ricarica di potenza elevata almeno veloce e quindi superiore a 22 kW e pari o inferiore a 50kW.

6. Attività commerciali accessorie negli impianti

I nuovi impianti possono essere dotati, oltre che di autonomi servizi all'auto e all'automobilista, di autonome attività commerciali o somministrazione di alimenti e bevande o di punti vendita non esclusivi di stampa quotidiana e periodica nel rispetto degli indirizzi e criteri contenuti nella programmazione urbanistico-commerciale di cui all'articolo 77 della l.r. 1/2007 e successive modificazioni e integrazioni.

La titolarità delle autorizzazioni e degli altri titoli abilitativi per le attività commerciali accessorie ottenute in deroga alla normativa di settore, spetta al gestore dell'impianto, salvo rinuncia del gestore medesimo, che può

consentire a terzi lo svolgimento delle predette attività. Il loro rilascio è subordinato al legame con l'impianto stesso e non possono essere trasferite in altra sede. Nel caso di attività commerciali queste devono avere una superficie netta di vendita non superiore a 150 mq. nei Comuni con popolazione inferiore a 10.000 residenti o a 250 mq. nei Comuni con popolazione superiore a 10.000 residenti prevista per gli esercizi di vicinato, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 15 della l.r. 1/2007 e successive modificazioni e integrazioni. Devono comunque rispettare gli indirizzi e criteri contenuti nella programmazione urbanistico-commerciale di cui all'articolo 77 della l.r. 1/2007 e successive modificazioni e integrazioni.

Qualora l'autonoma attività accessoria riguardi la somministrazione di alimenti e bevande o i punti vendita non esclusivi di stampa quotidiana e periodica, questi potranno essere installati in deroga ai criteri di natura commerciale ed urbanistica regionali e comunali e sono soggetti alla presentazione della SCIA ovvero, ove prevista, al rilascio dell'autorizzazione da parte del Comune competente per territorio.

Qualora l'impianto in cui è stata realizzata un'attività di somministrazione di alimenti e bevande (bar o ristorante) o di un punto vendita non esclusivo di stampa quotidiana o periodica in deroga ai relativi criteri regionali e comunali chiuda per qualunque motivo, la relativa attività si intende decaduta.

7. Comunicazioni dei Comuni alla Regione

Ai sensi di quanto previsto dall'articolo 124 della l.r. 1/2007 e successive modificazioni e integrazioni, il Comune deve comunicare alla Regione:

- il rilascio delle autorizzazioni per nuove installazioni;
- le modifiche intervenute sugli impianti;
- le chiusure e/o gli smantellamenti di impianti nonché le sospensioni (obbligatorie) dell'attività;
- le decadenze e le sanzioni intervenute sugli impianti;
- ogni altra informazione che la Regione richiede con apposita nota.

Il titolare dell'autorizzazione deve comunicare alla Regione:

- le attività accessorie presenti sugli impianti
- il cambio di marchio degli impianti;
- il cambio di gestione degli impianti;
- i dati di erogato dell'impianto e la capacità dei serbatoi;
- ogni altra informazione che la Regione richiede con apposita nota
- Il gestore deve comunicare alla Regione:
- i dati di cui sopra e ogni altra informazione che la Regione richiede con apposita nota.

8. Obbligo Iscrizione all'anagrafe

Ai sensi della legge 124/2017 i titolari dell'autorizzazione degli impianti di distribuzione carburanti hanno l'obbligo di iscrizione all'anagrafe degli impianti di distribuzione di benzina, gasolio, GPL e metano della rete stradale (entro i termini previsti dalla l. 124/2017 e successive modificazioni e integrazioni).

L'iscrizione all'anagrafe è requisito fondamentale per la validità del titolo autorizzatorio ai sensi del comma 107, articolo 1, l. 124/2017 e riguarda tutti gli impianti della rete ordinaria e autostradale (vedi programmazione relativa agli impianti autostradali) anche in sospensiva sulla base della disciplina regionale. Sono invece esclusi gli impianti a uso privato, gli impianti marini e avio.

Si rinvia alla modulistica per l'Iscrizione degli impianti di carburanti all'Anagrafe di cui all'articolo 1, commi 100 e 101 della l. 124/2017, così come approvata dall'Accordo in sede di Conferenza Unificata 8 marzo 2018 (Modello A corredata da dichiarazione sostitutiva di notorietà - Modello B e relativa scheda o perizia giurata).

Contestualmente all'iscrizione nell'anagrafe i titolari degli impianti di distribuzione carburanti devono presentare una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, indirizzata allo stesso MSE, alla Regione, all'amministrazione competente al rilascio dell'autorizzazione e all'ufficio dell'Agenzia delle dogane, attestante che l'impianto di distribuzione dei carburanti non ricade in una delle fattispecie di incompatibilità previste dal punto 8 della presente programmazione ovvero che, pur ricadendo in una delle fattispecie di incompatibilità, si impegnano al loro adeguamento da completare entro i termini previsti dalla l. 124/2017 e successive modificazioni e integrazioni.

Qualora l'impianto ricada in una fattispecie di incompatibilità e il titolare non si impegni al relativo adeguamento, entro nove mesi deve cessare la vendita e contestualmente il Comune dichiara la decadenza dell'autorizzazione (comma 102, articolo 1, l. 124/2017). In caso l'impianto non abbia provveduto alla cessazione entro il termine fissato è prevista una sanzione pecuniaria del pagamento di una somma da euro 5.000 a euro 15.000 per ciascun mese di ritardo (comma 109, articolo 1, l. 124/2017).

In caso di mancato invio della dichiarazione è prevista una sanzione pecuniaria del pagamento di una somma da euro 2.500 a euro 7.000 per ciascun mese di ritardo dal termine previsto per l'iscrizione (comma 105, articolo 1, l. 124/2017). Se il Titolare non provvede entro il termine perentorio di 30 giorni è prevista la decadenza dell'autorizzazione. (comma 107, articolo 1, l. 124/2017) che viene dichiarata dal Comune nei successivi 30 giorni.

Gli accertamenti delle violazioni di cui ai 2 capoversi precedenti sono di esclusiva competenza comunale e si aggiungono a quelle stabilite dalla l.r. 1/2007 e successive modificazioni e integrazioni come specificato anche nel documento Chiarimenti operativi dell'ANCI ai Comuni".

9. Incompatibilità

L'Accordo in Conferenza Unificata ai sensi degli articoli 4 e 9, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 per l'attuazione dell'articolo 1, commi 98 - 119 della legge 4 agosto 2017, n. 124 (legge annuale per il mercato e la concorrenza) in materia di carburanti dell'8 marzo 2018, modifica l'attuale quadro di riferimento in materia di verifica delle incompatibilità degli impianti di distribuzione carburanti, fissando, ai commi 112 e 113, in relazione agli aspetti di sicurezza della circolazione stradale, le cause di incompatibilità, che determinano la cessazione dell'attività, da applicare per gli impianti ubicati all'interno dei centri abitati e all'esterno dei centri abitati.

Sulla base di tale Accordo, la Regione Liguria intende far coincidere le fattispecie di incompatibilità con quelle previste dai commi 112 e 113 della l. 124/2017, e specificatamente:

- 1) per gli impianti situati all'interno dei centri abitati:
 - a) impianti privi di sede propria per i quali il rifornimento, tanto all'utenza quanto all'impianto stesso, avviene sulla carreggiata;
 - b) impianti situati all'interno di aree pedonali;
- 2) per gli impianti situati all'esterno dei centri abitati:
impianti ricadenti in corrispondenza di biforcazione di strade di uso pubblico (incroci a Y) e ubicati sulla cuspide degli stessi, con accessi su più strade pubbliche;
gli impianti ricadenti all'interno di curve aventi raggio minore o uguale a metri cento, salvo che si tratti di unico impianto in comuni montani;
gli impianti privi di sede propria per i quali il rifornimento, tanto all'utenza quanto all'impianto stesso, avviene sulla carreggiata.

I commi 112 e 113 prevedono inoltre tre specifici casi di deroga alle incompatibilità sopra riportate:

- **dichiarazione** di pubblica utilità;
- **deroga** alle specifiche incompatibilità esplicitamente riportata nel titolo autorizzativo;
- **impianto** che ricade nelle fattispecie previste dalla normativa regionale con efficacia antecedente al 29 agosto 2017.

Nei casi di impianti ricadenti nelle fattispecie di incompatibilità di cui sopra la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà è corredata da una copia della deroga formale relativa alle stesse fattispecie, a condizione che detta deroga sia stata rilasciata dal Comune competente prima del 29 agosto 2017.

È da ritenersi esclusa l'incompatibilità dell'impianto qualora ricorrono contemporaneamente una o più fattispecie di deroga sopra descritte.

Il Codice della Strada prevede che tutti i Comuni, con deliberazione della Giunta comunale, delimitino il centro abitato o i centri abitati del proprio territorio, mediante l'apposizione degli appositi segnali stradali di "inizio" e "fine", di cui all'articolo 131 del Regolamento di attuazione del Codice della Strada. Può verificarsi, in sporadici casi, che non sia stato ancora messo in opera il necessario segnale delimitativo o che lo stesso sia discordante con quanto previsto nella cartografia allegata alla deliberazione comunale di riferimento. In dette situazioni, fa sempre fede, ai fini amministrativi, quanto previsto dalla stessa deliberazione. Infine, ancorché in via eccezionale, se dal Comune interessato non sia stata ancora adottata la deliberazione della Giunta, è opportuno, comunque, che gli interessati intervengano presso il Comune stesso per convenire lo stato di fatto ai soli fini della collocazione dell'impianto se dentro o fuori il centro abitato. Comunque laddove non sia stato previsto il centro abitato, ed il Comune non decida in proposito, l'impianto è da ritenersi fuori dal centro abitato. In proposito si richiama altresì quanto previsto nell'ultimo periodo del comma 3 dell'articolo 5 del Reg. C.d.S., oltre alle altre norme ivi contenute, nonché la circolare del Ministero LL.PP. del 29 dicembre 1997, n. 6709 (in G.U. 16/2/1998, n. 38) recante Direttive in ordine all'individuazione delle strade all'interno dei centri abitati.

Coloro che intendono sottoporre i propri impianti alle modifiche di cui all'articolo 81 della l.r. 1/2007 e successive modificazioni e integrazioni, possono procedere solo nell'ipotesi in cui l'impianto risulti iscritto all'anagrafe di cui al punto 8.

10. Pubblicità dei prezzi

Ai sensi di quanto stabilito dall'articolo 114, comma 5, della l.r. 1/2007 e successive modificazioni e integrazioni, i prezzi dei prodotti petroliferi per uso di autotrazione, esposti e pubblicizzati presso gli impianti automatici di distribuzione dei carburanti stradali, autostradali e su raccordi autostradali, devono essere esclusivamente quelli effettivamente praticati ai consumatori. È fatto obbligo di esporre in modo visibile dalla carreggiata stradale i prezzi praticati al consumo. Tale disposizione in attuazione dell'articolo 15 del d.lgs. 206/2005.

11. Sanzioni e decadenze

Le fattispecie di sanzioni e decadenza sono disciplinate rispettivamente all'articolo 139 e all'articolo 148 della l.r. 1/2007 e successive modificazioni e integrazioni.

ALLEGATO 1

ELENCO COMUNI LIGURI IN CUI PREVEDERE DEROGA

Criteri

- Comuni con 0 o 1 impianto
- Aree interne (come in programmazione approvata dalla Giunta regionale)
- +Comuni ricadenti nelle comunità montane di Classe I e II
- Esclusi i comuni costieri

Genova

Comune	Tab A Ir 33/1997 e DGR 109/2004 Comunità montane I e II classe	Aree interne	Nr. impianti
Bargagli		sì	1
Borzonasca	I	sì	1
Campo Ligure		sì	1
Castiglione	II		1
Chiavarese			
Coreglia Ligure	II		0
Crocefieschi	II		1
Davagna	II	sì	1
Fascia	II	sì	0
Favale Di Malvaro	II		1
Fontanigorda	II	sì	0
Gorreto	II	sì	0
Isola del Cantone	II		0
Lorsica	I		0
Lumarzo	II	sì	1

Genova

Comune	Tab A Ir 33/1997 e DGR 109/2004 Comunità montane I e II classe	Aree interne	Nr. impianti
Masone	II	sì	0
Mele		sì	0
Mezzanego	II	sì	0
Montebruno	I	sì	0
Neirone	II		1
Orero	II		0
Propata	I	sì	0
Rezzoaglio	I	sì	1
Rondanina	I	sì	0
Rossiglione		sì	1
Rovegno	I	sì	1
San Colombano Certenoli	II		1
Santo Stefano D'Aveto	I	sì	1
Tiglieto	I	sì	0
Torriglia	II	sì	1
Valbrevenna	I		0
Vobbia	I		0

ELENCO COMUNI LIGURI IN CUI PREVEDERE DEROGA

Imperia

Comune	Tab A Ir 33/1997 e DGR 109/2004 Comunità montane I e II classe	Aree interne	Nr. impianti
Aquila D'Arroscia	II	sì	0
Armo	I	sì	0
Aurigo	I		0
Badalucco	II		1
Baiardo	I		0
Borghetto D'Arroscia	I	sì	0
Borgomaro	II		1
Caravonica	II		0
Castelvittorio	I		0
Ceriana	II		0
Cesio	I		0
Chiusanico	II		1
Cosio D'Arroscia	I	sì	0
Diano Arentino	II		0
Dolcedo	II		1
Lucinasco	II		0
Mendatica	I	sì	0
Molini Di Triora	I		1

Imperia

Comune	Tab A Ir 33/1997 e DGR 109/2004 Comunità montane I e II classe	Aree interne	Nr. impianti
Montaldo Carpasio	II		0
Montegrosso Pian Latte	II	sì	0
Olivetta San Michele	II		0
Pietrabruna	II		0
Pigna	I		0
Pornassio	I	sì	0
Prelà	I		0
Ranzo	II	sì	0
Rezzo	I	sì	0
Rocchetta Nervina	I		0
Triora	I		0
Vasia	II		0
Vessalico	II	sì	0
Villa Faraldi	II		0

ELENCO COMUNI LIGURI IN CUI PREVEDERE DEROGA

La Spezia

Comune	Tab A Ir 33/1997 e DGR 109/2004 Comunità montane I e II classe	Aree interne	Nr. impianti
Beverino		sì	1
Borghetto Di Vara	II	sì	1
Calice al Cornoviglio	II	sì	0
Carro	II	sì	0
Carrodano	II	sì	0
Maissana	I	sì	0
Pignone	II	sì	0
Rocchetta Di Vara	II	sì	1
Sesta Godano	II	sì	1
Zignago	I	sì	0

ELENCO COMUNI LIGURI IN CUI PREVEDERE DEROGA

Savona

Comune	Tab A Ir 33/1997 e DGR 109/2004 Comunità montane I e II classe	Arene interne	Nr. impianti
Bardineto	I		1
Bormida	I		0
Calice Ligure	II		1
Calizzano	II		1
Castelbianco	I		0
Castelvecchio di Rocca Barbena	I		0
Erli	I		0
Giustenice	II		0
Giusvalla	II		0
Mallare	II		0
Massimino	I		0
Mioglia	II		1
Murialdo	II		0
Nasino	I		0

Savona

Comune	Tab A Ir 33/1997 e DGR 109/2004 Comunità montane I e II classe	Arene interne	Nr. impianti
Onzo	I		0
Osiglia	I		0
Pallare	II		0
Piana Crixia	II		0
Plodio	II		0
Pontinvrea	II		1
Rialto	II		0
Roccavignale	II		0
Stella		sì	1
Stellanello	II		0
Testico	II		0
Urbe	II	sì	0
Vendone	II		0
Zuccarello	II		0

6.3 DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO REGIONALE N. 23 DEL 19.11.2018 - INDIRIZZI E CRITERI DI PROGRAMMAZIONE COMMERCIALE ED URBANISTICA IN MATERIA DI DISTRIBUZIONE CARBURANTI IN ATTUAZIONE DELL'ARTICOLO 3 DELLA LEGGE REGIONALE 2 GENNAIO 2007, N.1 (TESTO UNICO IN MATERIA DI COMMERCIO) e successive modifiche ed integrazioni

PARTI RELATIVE ALLA DISTRIBUZIONE CARBURANTI AUTOSTRADALI CAPO IX, SEZIONE V (ALLEGATO B)

Al fine di ridurre la dipendenza dal petrolio e attenuare l'impatto ambientale nel settore dei trasporti, tutti i nuovi impianti devono dotarsi di infrastrutture di ricarica elettrica di potenza elevata almeno veloce. I nuovi impianti devono altresì dotarsi di rifornimento di GNC o GNL, anche in esclusiva modalità self service, ai sensi di quanto previsto all'articolo 92 della l.r. 1/2007 e successive modificazioni e integrazioni e sulla base di quanto previsto dalla programmazione commerciale ed urbanistica di cui all'articolo 3 della medesima legge regionale. Gli stessi obblighi sussistono nel caso di ristrutturazioni totali così come definite dall'art. 96 della l.r. 1/2007.

Per la realizzazione di un nuovo impianto autostradale di distribuzione carburanti o in occasione della prima gara ad evidenza pubblica indetta dal concessionario o ente proprietario della strada per l'affidamento dell'area lungo le autostrade e iraccordi autostradali, è necessario, inoltre, dotare l'impianto di alcuni servizi accessori, di natura qualitativa finalizzati a fornire un servizio di natura polifunzionale al cittadino consumatore.

Devono essere presenti tutti i servizi obbligatori e almeno cinque a scelta tra quelli facoltativi che si ritengono di interesse per la collettività.

1. Servizi obbligatori

1. Parcheggi riservati alle persone portatrici di handicap.
2. Bagni per utenti anche in condizioni di disabilità.
3. Punto telefonico.
4. Sufficiente offerta di prodotti senza glutine idonei per celiaci.

2. Servizi facoltativi

1. Area di sosta per automezzi pesanti attrezzate per lunghe soste conseguenti a fenomeni metereologici importanti, e improvvisi al fine di evitare il blocco del traffico sulla rete autostradale. Dotata di: celle frigorifero per i materiali deperibili, area lavaggio, area deposito materiali pericolosi, servizio di sorveglianza, ostello con posti letto.
2. Servizi doccia per camionisti ed utenti.
3. Presidio medico attraverso il posizionamento di un'ambulanza in grado di fornire i primi soccorsi in caso di emergenza.
4. Palestra: in particolare può rivelarsi utile nelle aree di lunga sosta e come servizio per i motociclisti che effettuano lunghi viaggi.
5. Area parcheggio moto e servizi mirati per i motociclisti.
6. Servizio di lavanderia a gettoni.
7. Aree attrezzate per i camper.

8. Recinto per cani custodito.
9. Pannelli fotovoltaici.
10. Sistema di videosorveglianza.
11. Strutture riservate ai bambini: fasciatoi, attrezature per i pasti (seggioloni, seggiolini e scaldabiberon) e area gioco esterna.
12. Servizio di informazioni sul traffico che aggiorni costantemente l'utenza sulla situazione di percorribilità dei tratti autostradali e sulla situazione metereologica.
13. Servizio di prelievo automatico di denaro (bancomat o postamat).
14. Internet point e servizio di posta elettronica (area wireless connection): sia per gli aggiornamenti sia per la possibilità di scaricare la propria casella di posta elettronica sia di inviare messaggi.
15. Officina.

3. Obbligo Iscrizione all'anagrafe

Ai sensi della legge n. 124/2017 i titolari di concessione per gli impianti di distribuzione carburanti situati sulle autostrade e sui raccordi autostradali hanno l'obbligo di iscrizione all'anagrafe degli impianti (entro il 24 agosto 2018).

L'iscrizione all'anagrafe è requisito fondamentale per la validità del titolo concessorio ai sensi del comma 107, articolo 1, l. 124/2017 e riguarda tutti gli impianti della rete autostradale, anche in sospensiva sulla base della disciplina regionale.

Si rinvia alla modulistica per l'Iscrizione degli impianti di carburanti all'Anagrafe di cui all'articolo 1, commi 100 e 101 della l. 124/2017, così come approvata dall'Accordo in sede di Conferenza Unificata 8 marzo 2018 (Modello A corredata da dichiarazione sostitutiva di notorietà - Modello B e relativa scheda o perizia giurata).

4. Pubblicità dei prezzi

Ai sensi di quanto stabilito dall'articolo 114, comma 5, della l.r. 1/2007 e successive modificazioni e integrazioni, i prezzi dei prodotti petroliferi per uso di autotrazione, esposti e pubblicizzati presso gli impianti automatici di istribuzione dei carburanti stradali, autostradali e su raccordi autostradali, devono essere esclusivamente quelli effettivamente praticati ai consumatori. E' fatto obbligo di esporre in modo visibile dalla carreggiata stradale i prezzi praticati al consumo. Tale disposizione in attuazione dell'articolo 15 del d.lgs. 206/2005.

5. Orari

Gli impianti di distribuzione carburanti situati sulle autostrade e sui raccordi autostradali svolgono servizio continuativo ed ininterrotto.

6. Sanzioni e decadenze

Le fattispecie di sanzioni e decadenza sono disciplinate rispettivamente all'articolo 140 e all'articolo 149 della l.r. 1/2007 e successive modificazioni e integrazioni.

6.4 DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE N. 799 DEL 9.7.2010

DISPOSIZIONI ESPLICATIVE DELLA LEGGE REGIONALE N. 1 DEL 2 GENNAIO 2007 RECANTE "TESTO UNICO IN MATERIA DI COMMERCIO" E SS.MM.II. IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE CARBURANTI STRADALI E AUTOSTRADALI.

RICHIAMATA la legge regionale n.1 del 2 gennaio 2007, recante "Testo unico in materia di commercio" e ss.mm.ii., ed in particolare gli articoli 87, 92, 94, 96 e 98;

CONSIDERATO che, al fine di consentire una corretta ed uniforme applicazione su tutto il territorio regionale delle disposizioni sopra richiamate, si ritiene necessario fornire, sia agli operatori del settore che agli enti locali, chiarimenti e precisazioni più dettagliate relativamente ai seguenti punti:

- formulazione del parere richiesto in materia ambientale per impianti situati lungo le autostrade e i raccordi autostradali;
- determinazione del compenso spettante ai membri della Commissione di Collaudo degli impianti di distribuzione di carburanti stradali e quelli situati lungo le autostrade e i raccordi autostradali;

VISTI gli artt. 92, 94 e 96 della l.r. n. 1/2007 ss.mm.ii., relativi agli impianti di distribuzione carburanti situati lungo le autostrade e i raccordi autostradali e aventi ad oggetto rispettivamente i "Nuovi impianti", il "Rinnovo della concessione degli impianti" e la "Ristrutturazione degli impianti", che richiedono, tra gli altri, che venga fornito parere favorevole in materia ambientale; CONSIDERATA la necessità fare chiarezza sull'individuazione dell'organo competente al rilascio del suddetto parere e sui relativi aspetti contenutistici;

PRESO ATTO che durante gli incontri intervenuti tra i rappresentanti del Settore Politiche di Sviluppo del Commercio e del Dipartimento Ambiente della Regione Liguria si è concordato che gli interessati dovranno presentare, al Settore Politiche di Sviluppo del Commercio unitamente alle diverse tipologie di istanza a cui si collega il parere in oggetto, la seguente documentazione che verrà sottoposta all'esame ed al conseguente parere del Dipartimento Ambiente della Regione Liguria:

- copia della lettera di invio alla Provincia competente per territorio del Piano di prevenzione e gestione relativo alle acque di prima pioggia e di lavaggio per la relativa approvazione (Regolamento regionale 10.4.2009, n.4, art.9);
- autorizzazione allaccio alla rete fognaria comunale o autorizzazione comunale per scarico domestico in ambiente;
- autorizzazione scarico acque di lavaggio se presente autolavaggio;
- certificazioni impiantistiche relative a requisiti tecnici dei serbatoi (sfiati, vetrificazione e prove di tenuta, impianto di messa a terra);
- documentazione prevista dal d.lgs. n.152/2006, parte IV, relativa alla corretta gestione dei rifiuti prodotti dall'attività, a titolo esemplificativo l'avvenuta comunicazione annuale MUD, registri di carico e scarico rifiuti o registrazioni equivalenti;

VISTI gli artt. 87 e 98 della l.r. n. 1/2007 ss.mm.ii., in cui per il compenso spettante ai componenti esterni all'Amministrazione comunale e regionale della Commissione di Collaudo, rispettivamente per gli impianti di distribuzione carburanti stradali e per quelli situati lungo le autostrade e i raccordi autostradali, viene fatto un riferimento alla misura prevista dalla normativa vigente;

CONSIDERATO che per ragioni di continuità con la DGR n. 1286/2000, recante ad oggetto "Modalità per l'esercizio delle funzioni amministrative conferite in materia di impianti di distribuzione carburanti lungo le autostrade ed i raccordi autostradali", e per dare omogeneità alla materia dei compensi spettanti ai componenti delle Commissioni di Collaudo degli impianti sia stradali che autostradali, si dà atto che ai componenti la Commissione, esterni all'Amministrazione comunale e a quella regionale, spetta un compenso omnicomprensivo per ogni collaudo effettuato di Euro 129,11 da assoggettare alle ritenute di legge. Tale compenso deve essere versato dal soggetto richiedente direttamente ad ogni singolo membro della Commissione di Collaudo, dandone comunicazione all'Amministrazione di appartenenza del medesimo;

SU PROPOSTA dell'Assessore allo Sviluppo economico, Industria, Commercio, Commercio equo e solidale, Artigianato, Tutela dei consumatori, e dell'Assessore all'Ambiente e allo sviluppo sostenibile, protezione civile, caccia e pesca acque interne, altra economia e stili di vita consapevoli

DELIBERA

Per le motivazioni in premessa specificate e che si intendono integralmente richiamate:

1. che il parere favorevole in materia ambientale richiesto, per gli impianti di istrubuzione carburanti situati lungo le autostrade e i raccordi autostradali, di cui agli artt. 92, 94 e 96 della l.r. n. 1/2007 ss.mm.ii. aventi ad oggetto rispettivamente i "Nuovi impianti", il "Rinnovo della concessione degli impianti" e la "Ristrutturazione degli impianti", deve essere formulato dal Dipartimento Ambiente della Regione Liguria, sulla base dell'esame della seguente documentazione, che gli interessati dovranno presentare al Settore Politiche di Sviluppo del Commercio unitamente alle diverse tipologie di istanza a cui si collega il parere in oggetto:

- copia della lettera di invio alla Provincia competente per territorio del Piano di prevenzione e gestione relativo alle acque di prima pioggia e di lavaggio per la relativa approvazione (Regolamento regionale 10.4.2009, n.4, art.9);
 - autorizzazione allaccio alla rete fognaria comunale o autorizzazione comunale per scarico domestico in ambiente;
 - autorizzazione scarico acque di lavaggio se presente autolavaggio;
 - certificazioni impiantistiche relative a requisiti tecnici dei serbatoi (sfianti, vetrificazione e prove di tenuta, impianto di messa a terra);
 - documentazione prevista dal d.lgs. n.152/2006, parte IV, relativa alla corretta gestione dei rifiuti prodotti dall'attività, a titolo esemplificativo l'avvenuta comunicazione annuale MUD, registri di carico e scarico rifiuti o registrazioni equivalenti.

2. che il compenso omnicomprensivo per ogni collaudo effettuato dai componenti, esterni all'Amministrazione comunale e a quella regionale, delle Commissioni di Collaudo degli impianti di distribuzione di carburanti stradali e situati lungo le autostrade e i raccordi autostradali, , dovuto nei casi previsti dagli artt. 87 e 98 della l.r. n. 1/2007 ss.mm.ii.:

- è pari ad Euro 129,11 da assoggettare alle ritenute di legge;
- deve essere versato dal soggetto richiedente direttamente ad ogni singolo membro della Commissione di Collaudo, dandone comunicazione all'Amministrazione di appartenenza del medesimo.

3. di pubblicare integralmente il presente provvedimento sul BURL e sul sito www.regione.liguria.it.

Avverso il presente provvedimento è possibile proporre ricorso giurisdizionale al T.A.R., entro sessanta giorni, o alternativamente ricorso amministrativo straordinario al Presidente della Repubblica, entro centoventi giorni dalla notifica dello stesso.

6.4 DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE N. 48 DEL 18.1.2024

Modifiche alla DGR n. 799/2010

("Disposizioni esplicative della legge regionale n. 1 del 2 gennaio 2007 recante "Testo unico in materia di Commercio" e ss.mm.ii.. Impianti di distribuzione carburanti stradali e autostradali." – Aumento compenso membri Commissione di collaudo esterni alla Regione

RICHIAMATA

la legge regionale n.1 del 2 gennaio 2007, recante "Testo unico in materia di commercio", ed in particolare i seguenti articoli relativi agli impianti di distribuzione carburanti situati lungo le autostrade e i raccordi autostradali:

- 92, "Nuovi impianti";
- 94, "Rinnovo della concessione degli impianti";
- 95, "Modifiche degli impianti";
- 96, "Ristrutturazione degli impianti";
- 97, "Collaudo degli impianti";
- 98, "Commissione di collaudo";

VISTA la D.C.R. n. 23 del 19 novembre 2018, "Indirizzi e criteri di programmazione commerciale e urbanistica in materia di distribuzione carburanti stradale e autostradale, in attuazione del Testo unico in materia di commercio – l.r. n.1/2007 e successive modifiche e integrazioni";

CONSIDERATO che, al fine di consentire una corretta ed uniforme applicazione su tutto il territorio regionale delle disposizioni sopra richiamate, la DGR n. 799 del 09/07/2010, ad oggetto Disposizioni esplicative della legge regionale n. 1 del 2 gennaio 2007 recante "Testo Unico in materia di Commercio" e ss.mm.ii.. Impianti di distribuzione carburanti stradali e autostradali.", ha proceduto, tra l'altro, alla determinazione del compenso spettante ai membri della Commissione di collaudo degli impianti di distribuzione di carburanti situati lungo le autostrade e i raccordi autostradali;

CONSIDERATO che la citata DGR n. 799/2010 ha stabilito che ai componenti della Commissione di collaudo, esterni all'Amministrazione regionale, spetta un compenso omnicomprensivo per ogni collaudo effettuato di Euro 129,11 da assoggettare alle ritenute di legge. Tale compenso deve essere versato dal soggetto richiedente direttamente ad ogni singolo membro della Commissione di collaudo, dandone comunicazione all'Amministrazione di appartenenza del medesimo;

CONSIDERATO che il costante aumento dei prezzi e del costo della vita ha reso ormai inadeguato l'importo fissato quale corrispettivo dell'attività resa dai componenti della Commissione in occasione dei collaudi, che presuppone adeguate competenze tecniche per l'espletamento di verifiche accurate e con un elevato grado di complessità, nonché un costante aggiornamento professionale;

PRESO ATTO che in occasione dei collaudi talvolta si rende necessario eseguire un secondo collaudo ai sensi dell'art. 97, comma 4, l.r. n. 1/2007;

CONSIDERATO che, qualora sia necessario tale nuovo collaudo, i componenti della Commissione effettuano attività che devono essere oggetto di compenso;

Su proposta dell'Assessore allo Sviluppo economico, Industria, Commercio, Artigianato, Ricerca e Innovazione tecnologica, Energia, Porti e Logistica, Digitalizzazione del territorio, Sicurezza, Immigrazione e Emigrazione, Partecipazioni Regionali (LigurCapital spa, Liguria Ricerche spa, Liguria International scpa, Parco Tecnologico Val Bormida srl, Società per Cornigliano spa, Siit scpa), Programmi comunitari di competenza, Alessio Piana;

DELIBERA

Per le motivazioni in premessa specificate e che si intendono integralmente richiamate:

-che il compenso omnicomprensivo per il collaudo effettuato dai componenti, esterni all'Amministrazione regionale, delle Commissioni di collaudo degli impianti di distribuzione di carburanti situati lungo le autostrade e i raccordi autostradali, previsto nei casi previsti dalla l.r. n. 1/2007, sia rideterminato nella somma di Euro 180,00 da assoggettare alle ritenute di legge;

-che il compenso di cui al punto precedente venga riconosciuto ai componenti, esterni all'Amministrazione regionale, delle Commissioni di collaudo degli impianti di distribuzione di carburanti situati lungo le autostrade e i raccordi autostradali anche qualora si renda necessario un secondo collaudo ai sensi dell'art. 97, comma 4, l.r. n. 1/2007;

- che tale compenso debba essere versato dal soggetto richiedente direttamente a ogni singolo membro della Commissione di collaudo, esterno all'Amministrazione regionale, dandone comunicazione all'Amministrazione di appartenenza del medesimo;

-che restano ferme tutte le altre prescrizioni di cui alla DGR n. 799/2010;

-di pubblicare il presente provvedimento sul sito www.regione.liguria.it.

Avverso il presente provvedimento è possibile proporre ricorso giurisdizionale al T.A.R., entro sessanta giorni, o alternativamente ricorso amministrativo straordinario al Presidente della Repubblica, entro centoventi giorni dalla notifica dello stesso.

6.5 DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE N. 408 DEL 21.4.2011

*RECEPIMENTO DEL CONTENUTO DEL DOCUMENTO APPROVATO DALLA CONFERENZA DELLE REGIONI E DELLE PROVINCE AUTONOME NELLA SEDUTA DEL 3 MARZO 2011 RECANTE
"DISCIPLINA UNITARIA DELLE REGIONI PER LE TURNAZIONI DEGLI IMPIANTI AUTOSTRADALI IN CASO DI SCIOPERO"*

VISTA la legge 12 giugno 1990, n. 146 come modificata con legge 11 aprile 2000, n. 83, recante "Norme sull'esercizio del diritto di sciopero nei servizi pubblici essenziali e sulla salvaguardia dei diritti della persona costituzionalmente tutelati. Istituzione della Commissione di garanzia dell'attuazione della legge" che dispone le regole da rispettare e le procedure da seguire in caso di conflitto collettivo, per assicurare l'effettività, nel loro contenuto essenziale, del diritto di sciopero e del godimento dei diritti della persona, costituzionalmente tutelati, in particolare in alcuni servizi, tra cui vi è quello che concerne la tutela della libertà di circolazione, e limitatamente all'insieme delle prestazioni individuate come indispensabili;

VISTA la Regolamentazione provvisoria delle prestazioni indispensabili nel settore dei distributori di carburante adottata dalla Commissione di garanzia con deliberazione n. 01/94 del 19.07.2001 e pubblicata in G.U. n. 179 del 3.8.2001, e in particolare il punto 8 che stabilisce che durante l'astensione collettiva dovrà essere in ogni caso assicurato un livello di prestazioni compatibile con le finalità di cui all'art. 1, comma 2, della legge 146/1990 e alla lettera c) precisa che:

- le stazioni di servizio in funzione nell'autostrada dovranno rimanere aperte in misura non inferiore ad una ogni cento chilometri;
- l'individuazione delle stazioni di servizio, di cui è comandata l'apertura, dovrà essere effettuata dai Presidenti delle Regioni interessate o da un loro delegato;

VISTA la nota del Ministero degli Interni del 5 febbraio 2007, prot. n. 13218/111, con la quale si richiama la regolamentazione sopra citata e si ribadisce che "devono restare aperte un numero minimo di stazioni di servizio individuate, per quanto riguarda la rete autostradale, dai Presidenti delle Regioni";

VISTI i Decreti del Presidente della Giunta Regionale n. 6 del 6 febbraio 2007 e n. 51 del 1 giugno 2007, che hanno individuato le turnazioni delle stazioni di servizio autostradali di cui è comandata l'apertura ai sensi dell'articolo 8, lettera c) della Regolamentazione provvisoria delle prestazioni indispensabili nel settore dei distributori di carburante, adottata dalla Commissione di garanzia con deliberazione n. 01/94 del 19.07.2001;

CONSIDERATO che finora ogni singola Regione ha provveduto autonomamente in proposito, ma dal mondo delle associazioni sindacali dei gestori è stato più volte lamentato che si sono venute a creare, durante gli scioperi precedentemente proclamati, situazioni di aperture obbligatorie di aree di servizio a pochi chilometri di distanza tra di loro, seppure in Regioni diverse, a causa un mancato ordinamento delle amministrazioni regionali interessate;

DATO ATTO che in ambito del tavolo permanente di confronto con gli operatori economici del settore autostradale (previsto dal punto 7 del documento di indirizzi comuni per la distribuzione di carburanti sulla rete autostradale approvato il 1° ottobre 2009 dalla Conferenza dei Presidenti delle Regioni e Province Autonome) è stato deciso di dare seguito a quanto segnalato dalle associazioni sindacali dei gestori e, a tal fine, il Gruppo di lavoro tecnico, istituito nell'ambito della Commissione Attività Produttive della Conferenza delle Regioni, ha elaborato un'ipotesi di turnazione a livello nazionale degli impianti autostradali in caso di sciopero;

RILEVATO che le risultanze del lavoro svolto dal suddetto Gruppo tecnico, già sottoposte agli operatori economici del settore in una seduta del tavolo permanente in data 1° febbraio 2011 ed al coordinamento interregionale per materia tenutosi in data 1° marzo 2011, sono contenute in un documento approvato dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome nella seduta del 3 marzo 2011 recante "Disciplina unitaria delle regioni per le turnazioni degli impianti autostradali in caso di sciopero", in cui sono indicate tutte le aree di servizio autostradali presenti sul territorio nazionale, tra cui anche 35 impianti autostradali liguri, e la loro suddivisione in tre turnazioni denominate A), B) e C), ognuna delle quali serve a garantire il servizio per ogni sciopero, indipendentemente dal numero di giorni di astensione dal servizio;

PRESO ATTO che:

- in caso di sciopero proclamato solo a livello regionale la regione interessata gestirà le turnazioni di tale sciopero in completa autonomia, senza peraltro interrompere la turnazione a livello nazionale;
- in caso di sciopero proclamato e poi revocato la turnazione già prevista sarà attuata all'evento successivo;
- in caso di sciopero proclamato, la regione coordinatrice della materia nell'ambito della Conferenza delle Regioni provvede, entro 2 giorni dalla notizia di sciopero, a comunicare alle singole Regioni la turnazione da applicare;

SU PROPOSTA dell'Assessore allo Sviluppo economico, Industria, Commercio, Commercio equo e solidale, Artigianato, Tutela dei consumatori

DELIBERA

1. Sulla base delle normative indicate e per i motivi riportati in premessa, che qui si intendono integralmente richiamati, di recepire il contenuto del documento allegato, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto, così come approvato dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome nella seduta del 3 marzo 2011, recante "Disciplina unitaria delle regioni per le turnazioni degli impianti autostradali in caso di sciopero", in cui sono indicate tutte le aree di servizio autostradali presenti sul territorio nazionale, tra cui anche i 35 impianti autostradali liguri, e la loro suddivisione in tre turnazioni denominate A), B) e C), ognuna delle quali serve a garantire il servizio per ogni sciopero, indipendentemente dal numero di giorni di astensione dal servizio.

2. Di prendere atto che per la Regione Liguria, in sostituzione dei detti Decreti del Presidente della Giunta Regionale n. 6/2007 e n. 51/2007, che avevano precedentemente individuato le turnazioni delle stazioni di servizio autostradali di cui è comandata l'apertura, la suddivisione tra i turni A), B) e C) dei vari impianti autostradali liguri che a rotazione dovranno rimanere aperti, come individuati dal documento approvato dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome e recante "Disciplina unitaria delle regioni per le turnazioni degli impianti autostradali in caso di sciopero", è la seguente:

Impianti ricadenti nel turno A

Autostrada	Direzione	Nome Area di Servizio	Chilometro	Regione
A6	da Savona a Torino	Carcare est	108	Liguria
A7	da Genova a Milano	La Lanterna est	134	Liguria
A10	da Genova a Ventimiglia	Piani d'Invrea Nord	26	Liguria
A10	da Genova a Ventimiglia	Ceriale nord	77	Liguria
A10	da Genova a Ventimiglia	Castellaro Nord	128	Liguria
A10	da Ventimiglia a Genova	Bordighera sud	146	Liguria
A10	da Ventimiglia a Genova	Ceriale sud	77	Liguria
A10	da Ventimiglia a Genova	San Cristoforo sud	42	Liguria
A12	da Genova a Roma	S. Ilario sud	14	Liguria
A12	da Genova a Roma	Magra ovest	97	Liguria
A12	da Roma a Genova	Magra est	97	Liguria
A12	da Roma a Genova	S. Ilario nord	14	Liguria
A15	da La Spezia a Parma	Melara est	106	Liguria
A26	Genova Voltri - Gravellona Toce	Turchino est	7	Liguria

Impianti ricadenti nel turno B

Autostrada	Direzione	Nome Area di Servizio	Chilometro	Regione
A7	da Genova a Milano	Campora est	117	Liguria
A10	da Genova a Ventimiglia	San Cristoforo nord	42	Liguria
A10	da Genova a Ventimiglia	Ceriale nord	77	Liguria
A10	da Genova a Ventimiglia	Bordighera nord	146	Liguria
A10	da Ventimiglia a Genova	Conioli sud	128	Liguria
A10	da Ventimiglia a Genova	Borsana sud	56	Liguria
A10	da Ventimiglia a Genova	Piani d'Invrea sud	26	Liguria
A12	da Genova a Roma	Riviera Sud	49	Liguria
A12	da Roma a Genova	Brugnato est	77	Liguria

Impianti ricadenti nel turno C

Autostrada	Direzione	Nome Area di Servizio	Chilometro	Regione
A6	da Torino a Savona	Cà Lidora ovest	103	Liguria
A7	da Milano a Genova	Giovi ovest	106	Liguria
A7	da Genova a Milano	Giovi est	106	Liguria
A10	da Genova a Ventimiglia	Valleggia	47	Liguria
A10	da Genova a Ventimiglia	Rinovo Nord	100	Liguria
A10	da Genova a Ventimiglia	Ventimiglia Autoporto	152	Liguria
A10	da Ventimiglia a Genova	Valle Chiappa Sud	100	Liguria
A10	da Ventimiglia a Genova	Aurelia sud	45	Liguria
A12	da Genova a Roma	Brugnato ovest	77	Liguria
A12	da Roma a Genova	Riviera nord	49	Liguria
A26	Gravellona Toce - Genova Voltri	Turchino ovest	7	Liguria

3. Di stabilire che, nel caso di indizione di sciopero, la Struttura regionale competente in materia, il Settore Politiche di Sviluppo del Commercio, provvederà a dare comunicazione ai soggetti pubblici e privati interessati della turnazione atta a garantire il servizio in caso di sciopero, così come comunicato dalla Regione coordinatrice della materia nell'ambito della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome.

4. Di pubblicare il presente provvedimento sul BURL e sul sito www.regione.liguria.it.

Avverso il presente provvedimento è possibile proporre ricorso giurisdizionale al T.A.R., entro sessanta giorni, o alternativamente ricorso amministrativo straordinario al Presidente della Repubblica, entro centoventi giorni dalla notifica dello stesso.

FONTI

REGIONE LIGURIA - Settore Commercio

COMUNI LIGURI

AGENZIA DELLE DOGANE E DEI MONOPOLI (ADM)

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI - DIPARTIMENTO PER LA MOBILITA' SOSTENIBILE - Direzione generale per la motorizzazione per i servizi ai cittadini ed alle imprese in materia di trasporti e navigazione

ISTAT

COMPAGNIE PETROLIFERE

UNEM - UNIONE ENERGIE PER LA MOBILITA' (GIA' UNIONE PETROLIFERA)

TITOLARI DEGLI IMPIANTI